*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 149° — Numero 164**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 15 luglio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)



# SOMMARIO

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### Agenzia del territorio



## TESTI COORDINATI E AGGIORNATI



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 14 luglio 2008, n. **121**.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 luglio 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ALLEGATO

# MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2008, N. 85

*All'articolo 1:*

*al comma 4, terzo periodo, le parole:* «programma comunitario gioventù» *sono sostituite dalle seguenti:* «programma comunitario "Gioventù in azione"»;

*al comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:* «Il Ministro dello sviluppo economico esercita la vigilanza sui consorzi agrari di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. Le competenze in materia di produzione e prima trasformazione dei prodotti agricoli, come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché dei prodotti definiti agricoli dall'ordinamento comunitario e da quello nazionale, sono esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

*al comma 14:*

*alla lettera* a), *dopo la parola:* «imprenditoriali» *il segno di interpunzione:* «,» *è sostituito dal seguente:* «;»;

*alla lettera* b), *secondo periodo, la parola:* «nonché» *è sostituita dalle seguenti:* «unitamente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita altresì»;

*alla lettera* c), *dopo le parole:* «14 maggio 2007, n. 103,» *sono inserite le seguenti:* «esercitate unitamente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,»;

*alla lettera* e), *le parole da:* «dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215,» *fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti:* «dagli articoli 52, 53, 54 e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. In ordine al Comitato per l'imprenditoria femminile resta fermo quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 101»;

*al comma 21, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «All'articolo 5, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, le parole: "e dal Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: ", dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico"»;

*dopo il comma 21, è inserito il seguente:*

«*21*-bis. All'articolo 29, comma 3, lettera *c)*, della legge 3 agosto 2007, n. 124, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", organizzato ai sensi dell'articolo 98 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, anche in deroga alle norme richiamate dall'articolo 10, comma 10, della legge 13 aprile 1988, n. 117. Lo stesso ufficio è competente per l'istruttoria relativa al controllo di legittimità su atti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20"»;

*al comma 22, alinea, le parole:* «a tale articolo» *sono sostituite dalle seguenti:* «mediante decreti adottati dai rispettivi organi di governo di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, informandone gli organi di amministrazione del personale interessato, al predetto articolo 13»;

*dopo il comma 22, è aggiunto il seguente:*

«*22*-bis. Dalle disposizioni del comma 22 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

---

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 585):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) il 16 maggio 2008.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), sede referente, il 22 maggio 2008 con parere delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 27 maggio 2008.

Esaminato dalla 1ª commissione il 27 maggio e 4 giugno 2008.

Esaminato in aula il 4 giugno 2008 e approvato il 5 giugno 2008.

*Camera dei deputati* (atto n. 1250):

Assegnato alla I (Affari costituzionali) commissione in sede referente il 10 giugno 2008 con pareri del comitato per la legislazione e delle commissioni II, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII e XIII.

Esaminato dalla I commissione il 17, 18, 19, 24 e 26 giugno 2008.

Esaminato in aula il 30 giugno 2008 ed approvato, con modificazioni, il 2 luglio 2008.

---

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 16 maggio 2008.

A norma dell'articolo 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato dalle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 49.

**08G0144**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2008, n. **122.**

**Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, in materia di disciplina dell'uso del personal computer nello svolgimento della prova scritta dell'esame di idoneità professionale per l'accesso alla professione di giornalista.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista;

Vista la legge 16 gennaio 2008, n. 16, recante modifica all'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69. Introduzione dell'uso dell'elaboratore elettronico (*personal computer*) nello svolgimento della prova scritta dell'esame di idoneità professionale per l'accesso alla professione di giornalista;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, recante regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista;

Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante: Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 aprile 2008;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2008;

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 44, comma 1, lettera *a)*, le parole: «dattiloscritte (da 60 battute ciascuna)» sono sostituite dalle seguenti: «di 60 caratteri ciascuna, per un totale di 1.800 caratteri compresi gli spazi»;

*b)* all'articolo 44, comma 1, lettera *c)*, secondo periodo, le parole: «una pagina e mezzo dattiloscritta di 45 righe da 60 battute ciascuna» sono sostituite dalle seguenti: «le 45 righe da 60 caratteri ciascuna per un totale di 2.700 caratteri compresi gli spazi»;

*c)* dopo l'articolo 44, è inserito il seguente:

«Art. 44-*bis*. — Svolgimento della prova scritta mediante utilizzo di elaboratori elettronici (*personal computer*).

1. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all'articolo 44 è consentito l'utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer) nella disponibilità dei candidati, o eventualmente forniti dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, in cui sia inibito l'accesso a qualunque memoria che non sia preposta alle funzionalità dell'elaboratore necessarie per l'effettuazione della prova, nonché a qualunque dispositivo di comunicazione con l'esterno e il cui programma di videoscrittura, fornito dalla commissione su supporto informatico privo di qualsiasi altro dato al fine di garantire l'anonimato dell'elaborato, assicuri uniformità di carattere e di spaziatura.

2. Le modalità tecniche richieste per gli adempimenti di cui al comma 1 sono indicate dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, sentito il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 32, quarto comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, inserito dall'articolo 1 della legge 16 gennaio 2008, n. 16».

*d)* all'articolo 46 dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis.* I candidati che intendono sostenere la prova scritta mediante l'utilizzo di personal computer ne fanno esplicita menzione nella domanda di ammissione.»;

*e)* all'articolo 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «I candidati» sono inserite le seguenti: «, ove non si avvalgono della facoltà di utilizzo dell'elaboratore elettronico (*personal computer*) per lo svolgimento della prova scritta,»;

2) al comma 6, secondo periodo, dopo la parola: «memorie» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione degli elaboratori elettronici (*personal computer*) di cui all'articolo 44-*bis*;

3) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

«6-*bis.* Per lo svolgimento della prova scritta mediante utilizzo di elaboratori elettronici (*personal computer*) la commissione consegna al candidato il CD-ROM con il sistema operativo e la penna USB con il programma da inserire nell'elaboratore elettronico (*personal computer*). Il sistema operativo ad ogni avvio registra sulla penna USB la data e l'ora. L'elaboratore è riavviato dal candidato al fine di caricare il sistema operativo nella memoria RAM, e di attivare automaticamente il programma di videoscrittura con il quale elaborare e salvare periodicamente i testi della prova scritta. Il programma di videoscrittura deve consentire l'individuazione autonoma di ciascun elaborato relativo alle tre prove previste dall'articolo 44, comma 1.

6-*ter*. Durante lo svolgimento della prova scritta la commissione, anche tramite un incaricato, controlla che nessun candidato abbia riavviato il sistema operativo e che consulti altre fonti documentali.

6-*quater*. In caso di non corretto funzionamento dell'elaboratore elettronico (*personal computer*) la commissione ne fornisce al candidato uno di riserva dotato delle stesse funzionalità previste dall'articolo 44-*bis*, nel rispetto delle modalità operative di cui al comma 7. In ogni caso non è concesso il recupero del tempo trascorso dall'inizio della prova.».

*f)* l'articolo 49, è sostituito dal seguente:

«Art. 49 *(Termine della prova e consegna dei lavori)*. —1. Il candidato, compiuto il proprio lavoro lo chiude, senza apporvi sottoscrizione o altro contrassegno, in una busta assieme ad un'altra busta contenente un foglio nel quale avrà indicato il proprio nome cognome e residenza.

2. In caso di utilizzo dell'elaboratore elettronico (*personal computer*), il candidato, completata la redazione dei testi relativi a ciascuna prova, disattiva il programma di videoscrittura premendo sul comando «concludi» del menu «file», estrae il CD e la penna USB dal computer e li consegna alla Commissione d'esame, previa esibizione di un documento di riconoscimento. Un incaricato della Commissione identifica il candidato, decodifica il testo degli elaborati scritti con la chiave riferita al candidato e provvede alla relativa stampa utilizzando il supporto cartaceo di cui all'articolo 48, comma 6, primo periodo. Terminata la procedura di stampa dell'elaborato, lo stesso viene riconsegnato all'interessato, previa cancellazione del contenuto della chiave USB in modo non recuperabile. Si applicano le disposizioni di cui al primo comma.

3. Nell'ipotesi di mancata decodifica dell'elaborato riconducibile ad una irregolare sostituzione della penna USB, la stessa viene consegnata dal candidato e riposta in un'apposita busta, unitamente al CD, sigillata e siglata dal Presidente della Commissione. Dell'operato viene redatto apposito verbale. La commissione decide ai sensi dell'articolo 48, commi 7 e 8.

4. Il lavoro è consegnato ad uno dei componenti della commissione, il quale appone sulla busta esterna e sui margini incollati la propria sottoscrizione.

5. Tutte le buste contenenti i lavori sono affidate al segretario, previa raccolta di esse in uno o più pacchi sigillati con cera lacca e firmati all'esterno da due componenti della commissione e dal segretario.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

*Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2008*
*Ministeri istituzionali, registro n. 8 foglio n. 147*

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, lettera *a)* della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

*a)* l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;».

— La legge 3 febbraio 1963, n. 69, reca: «Ordinamento della professione di giornalista».

*Note all'art. 1:*

— Si riporta il testo dell'art. 44, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, come modificato dal presente decreto:

«Art. 44 *(Prova di idoneità professionale)*. — 1. La prova scritta prevista dall'art. 32, primo comma, della legge consiste:

*a)* nello svolgimento di una prova di sintesi di un articolo o di altro testo scelto dal candidato tra quelli forniti dalla commissione in un massimo di 30 righe dattiloscritte *di 60 caratteri ciascuna, per un totale di 1.800 caratteri compresi gli spazi*;

*b) (omissis)*;

*c)* nella redazione di un articolo su argomenti di attualità scelti dal candidato tra quelli, in numero non inferiore a sei (interni, esterni, economia-sindacato, cronaca, sport, cultura-spettacolo) proposti dalla commissione, anche sulla base dell'eventuale documentazione dalla stessa fornita. Tale articolo non deve superare *le 45 righe da 60 caratteri ciascuna per un totale di 2.700 caratteri compresi gli spazi*.

2.-4. *(Omissis)*.».

— Si riporta il testo dell'art. 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, come modificato dal Regolamento qui pubblicato:

«Art. 46 *(Ammissione alla prova di idoneità professionale)*. — 1. Sono ammessi a sostenere la prova di idoneità professionale i candidati che documentino di essere iscritti nel registro dei praticanti da almeno diciotto mesi e di aver compiuto presso una o più testate la pratica giornalistica prevista dall'art. 29, primo comma, della legge.

2. L'iscrizione nel registro dei praticanti decorre dalla data di effettivo inizio del tirocinio dichiarata dal direttore o accertata dal competente consiglio regionale o in seconda istanza dal Consiglio nazionale.

3. La domanda di ammissione, diretta al Consiglio nazionale dell'Ordine, deve essere consegnata o inoltrata, nel termine stabilito dalla deliberazione di cui al primo comma dell'articolo precedente, alla segreteria del Consiglio nazionale dell'Ordine. La prova della tempestiva spedizione della domanda è costituita dal timbro postale, nel caso di inoltro a mezzo posta; nel caso di consegna diretta, la data di presentazione è annotata in calce o a margine della domanda a cura della segreteria, che ne rilascia ricevuta.

*3-bis. I candidati che intendono sostenere la prova scritta mediante l'utilizzo di personal computer ne fanno esplicita menzione nella domanda di ammissione.*

4. Alla domanda debbono essere allegati un certificato di iscrizione nel registro dei praticanti rilasciato dal competente consiglio regionale o interregionale e la dichiarazione motivata di cui all'art. 34, secondo comma, della legge ed all'art. 43 del presente regolamento.

5. Alla domanda va altresì allegato un *curriculum* concernente le esperienze professionali svolte durante il praticantato; in particolare il candidato deve indicare in quali servizi redazionali ha svolto il tirocinio. Il candidato può altresì indicare i corsi di formazione professionale teorica seguiti e presso quali strutture.

6. I candidati che compiano la prescritta pratica giornalistica nel periodo compreso tra fa data stabilita per la presentazione della domanda e quella fissata per la prova scritta, possono produrre la documentazione di cui al comma precedente prima dell'inizio della prova scritta.

7. La commissione esaminatrice forma senza ritardo l'elenco degli ammessi: i candidati di cui al comma precedente sono inclusi nell'elenco con riserva di definitiva ammissione subordinata alla produzione dei prescritti documenti.

8. Ai candidati inclusi nell'elenco è data comunicazione dell'ammissione, nonché del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolge la prova scritta, con lettera raccomandata, ricevuta dai candidati almeno venti giorni prima di tale data.

9. La lettera di comunicazione di cui al comma precedente costituisce, per il praticante, documento sufficiente per ottenere da parte del direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico, il permesso di assenza occorrente per la partecipazione alla prova scritta.».

— Si riporta il testo dell'art. 48 del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, come modificato dal Regolamento qui pubblicato:

«Art. 48 *(Svolgimento della prova scritta)*. — 1. La commissione esaminatrice, immediatamente prima dell'inizio della prova scritta formula tre diverse ipotesi di argomenti da indicare ai candidati scegliendo per ciascuna la relativa documentazione; ogni proposta viene chiusa in una busta sigillata dopo essere stata sottoscritta dal presidente e dal segretario.

2. La commissione invita uno dei candidati presenti nell'aula di esame a scegliere una tra le tre buste anzidette che viene immediatamente aperta, procedendo quindi alla lettura dei testi in essa contenuti; la commissione può fornire ai candidati che ne facciano richiesta copia fotostatica dei testi di cui si è data lettura, ove richiesta la commissione previa apertura delle stesse, dà lettura anche dei testi contenuti nelle altre buste sigillate. Di dette operazioni è fatta menzione nel verbale.

3. Immediatamente dopo effettuate le operazioni di cui al comma precedente si dà inizio alla prova di esame.

4. Il termine per la prova scritta decorre dalla assegnazione, da parte della commissione, degli argomenti da trattare.

5. Durante il tempo in cui si svolge la prova devono essere presenti nel locale degli esami almeno due componenti della commissione ai quali è affidata la vigilanza sul regolare svolgimento della prova.

6. I candidati *ove non si avvalgano della facoltà di utilizzo dell'elaboratore elettronico (personal computer) per lo svolgimento della prova scritta*, devono usare, per la stesura dell'elaborato, esclusivamente carta munita della firma del presidente della commissione o di un componente da lui delegato. Essi, durante la prova, non possono conferire tra loro o comunicare in qualsiasi modo con estranei, né portare nella sede dell'esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie nonché mezzi di comunicazione portatili o macchine per scrivere elettroniche con memorie, ad eccezione degli elaboratori elettronici (personal computer) di cui all'art. 44-*bis.*

*6-bis. Per lo svolgimento della prova scritta mediante utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer) la commissione consegna al candidato il CD-ROM con il sistema operativo e la penna USB con il programma da inserire nell'elaboratore elettronico (personal computer). Il sistema operativo ad ogni avvio registra sulla penna USB la data e l'ora. L'elaboratore è riavviato dal candidato al fine di caricare il sistema operativo nella memoria RAM, e di attivare automaticamente il programma di videoscrittura con il quale elaborare e salvare periodicamente i testi della prova scritta. Il programma di videoscrittura deve consentire l'individuazione autonoma di ciascun elaborato relativo alle tre prove previste dall'art. 44, comma 1.*

*6-ter. Durante lo svolgimento della prova scritta la commissione, anche tramite un incaricato, controlla che nessun candidato abbia riavviato il sistema operativo e che consulti altre fonti documentali.*

*6-quater. In caso di non corretto funzionamento dell'elaboratore elettronico (personal computer) la commissione ne fornisce al candidato uno di riserva dotato delle stesse funzionalità previste dall'art. 44-bis, nel rispetto delle modalità operative di cui al comma 7. In ogni caso non è concesso il recupero del tempo trascorso dall'inizio della prova.*

7. È escluso dalla prova chi contravvenga a tali divieti ed in genere alle disposizioni impartite dalla commissione per assicurare la regolarità dell'esame.

8. L'esclusione è disposta dai commissari presenti e, in caso di disaccordo, la decisione spetta al presidente.».

**08G0145**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 maggio 2008.

**Approvazione del «Modello unico digitale per l'edilizia».**

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, concernente il «Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari»;

Visto il decreto direttoriale 7 novembre 2001, concernente «Presentazione delle planimetrie degli immobili urbani e degli elaborati grafici, nonché dei relativi dati metrici, su supporto informatico unitamente alle

dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione di unità immobiliari da presentare agli uffici dell'Agenzia del territorio»;

Visto il provvedimento del 22 marzo 2005 del direttore dell'Agenzia del territorio recante «Termini, condizioni e modalità relative alla presentazione del modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, ed in particolare l'art. 34-*quinquies* recante «Disposizioni di semplificazione in materia edilizia»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali che ha espresso il proprio parere favorevole in data 20 marzo 2008;

Decreta:

Art. 1.

*Modello unico digitale per l'edilizia e caratteristiche dell'infrastruttura tecnologica*

1. Entro il 31 dicembre 2008 le regioni, i comuni e l'Agenzia del territorio, attraverso la commissione di cui all'art. 2, definiscono il modello unico digitale per l'edilizia per la presentazione allo sportello unico per l'edilizia di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle istanze in materia di attività edilizia, comprendente anche le informazioni necessarie per l'aggiornamento degli atti catastali, e le caratteristiche tecniche dell'infrastruttura per l'erogazione dei servizi.

Art. 2.

*Commissione*

1. Per le attività di cui all'art. 1 è istituita una commissione formata da sei componenti, nominati in egual misura su indicazione dell'ANCI, della conferenza dei presidenti delle regioni e dell'Agenzia del territorio, oltre al presidente, scelto dal dipartimento per gli affari regionali ed autonomie locali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne promuove l'attivazione.

Art. 3.

*Linee guida*

1. La commissione, nella definizione del modello unico digitale per l'edilizia, opera al fine di garantire la trasferibilità delle informazioni ivi contenute nei processi amministrativi collegati, con particolare riferimento all'integrazione sistemica fra i dati relativi agli adempimenti catastali, i dati relativi ai processi autorizzativi edilizi e i dati utili all'aggiornamento delle anagrafi territoriali comunali.

2. La Commissione, nella definizione delle caratteristiche dell'infrastruttura tecnica di cui all'art. 1, garantisce, altresì, la fruibilità del servizio per l'intero territorio nazionale, anche in relazione all'articolazione dello sviluppo delle tecnologie ICT riscontrabili negli enti locali.

Art. 4.

*Efficacia*

1. Il modello unifico digitale per l'edilizia e le caratteristiche tecniche dell'infrastruttura per l'erogazione dei servizi sono approvati con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 31 gennaio 2009, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, che ne stabilisce i termini per la progressiva e graduale adozione.

Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2008

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
PRODI

*Il vice Ministro dell'economia e delle finanze*
VISCO

**08A04966**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 luglio 2008.

**Proroga dello stato di emergenza in relazione, rispettivamente, all'evento franoso verificatosi il 30 aprile 2006 nella frazione Pilastri nel territorio del comune di Ischia, in provincia di Napoli, nonché al grave movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 maggio 2006 con il quale è stato dichiarato, fino al 30 aprile 2007, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Ischia, in relazione all'evento franoso verificatosi il 30 aprile 2006 nella frazione Pilastri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 maggio 2006, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 maggio 2007, lo stato di emergenza in relazione al grave movimento franoso in atto nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 febbraio 2008, con il quale sono stati da ultimo prorogati, fino al 30 giugno 2008, gli stati di emergenza in relazione all'evento franoso verificatosi il 30 aprile 2006 nella frazione Pilastri nel territorio del comune di Ischia, in provincia di Napoli, nonché al grave movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino;

Considerato che le predette dichiarazioni degli stati di emergenza sono state adottate per fronteggiare situazioni che, per intensità ed estensione, richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota del 1º luglio 2008 del Presidente della regione Campania - Commissario delegato, nella quale si chiede di prorogare gli stati d'emergenza nel territorio della predetta regione in relazione ai sopra descritti contesti di criticità in atto;

Vista la nota del 25 giugno 2008 con cui la struttura commissariale per l'emergenza idrogeologica nella regione Campania, istituita ai sensi dell'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3591 del 24 maggio 2007, ha fornito una relazione concernente lo stato di attuazione delle iniziative programmate per contrastare i contesti di criticità in rassegna;

Considerato che le attività dirette al superamento dei fenomeni calamitosi di cui trattasi sono tuttora in corso di completamento, con conseguente necessità di consentirne la prosecuzione per il definitivo rientro nell'ordinario;

Ritenuto che le predette situazioni emergenziali persistono, e che quindi ricorrono, nelle fattispecie in esame, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga degli stati di emergenza;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 luglio 2008;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in premessa, sono prorogati, fino al 31 dicembre 2008, gli stati di emergenza in relazione, rispettivamente, all'evento franoso verificatosi il 30 aprile 2006 nella frazione Pilastri nel territorio del comune di Ischia, in provincia di Napoli, nonché al grave movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2008

*Il Presidente:* BERLUSCONI

**08A04969**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 luglio 2008.

**Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di grave pericolo in atto nell'area archeologica di Pompei.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario;

Considerato che la situazione di grave criticità che caratterizza l'area archeologica di Pompei ha conosciuto un improvviso ed imprevedibile aggravamento determinato dall'insorgenza di nuove problematiche;

Considerato, altresì, che la sopra descritta situazione ha causato la paralisi delle attività finalizzate alla tutela dell'ingente patrimonio storico-artistico presente sull'area archeologica di Pompei, con conseguente esposizione dello stesso ad un gravissimo pericolo di danno;

Considerato che il predetto contesto di criticità insiste in un territorio fortemente urbanizzato con insufficienti infrastrutture dove sono presenti molteplici micro attività commerciali indotte dall'enorme richiamo turistico del luogo, sì da determinare una situazione di grave pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto necessario adottare tempestivamente misure di carattere straordinario ed urgente finalizzate alla messa in sicurezza dell'area ed alla rimozione delle situazioni di pericolo;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto che ricorrono, quindi, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la nota del Ministro per i beni e le attività culturali del 3 luglio 2008;

Vista la nota del Prefetto di Napoli del 3 luglio 2008;

Aquisita l'intesa della regione Campania;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 luglio 2008;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 30 giugno 2009, lo stato di emergenza in relazione alla situazione di grave pericolo in atto nell'area archeologica di Pompei.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2008

*Il Presidente:* BERLUSCONI

**08A04970**

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 luglio 2008.

**Disposizioni urgenti di protezione civile.** (Ordinanza n. 3690).

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio della città di Napoli;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3566 del 5 marzo 2007, recante «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio della città di Napoli» nonché l'ordinanza di protezione civile n. 3617 del 4 ottobre 2007;

Visto il decreto ministeriale n. DSA/DEC/2008/000005 del 9 gennaio 2008 con il quale il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministero dei beni culturali, ha espresso giudizio positivo, con prescrizioni, circa la compatibilità ambientale dell'intervento di «adeguamento della darsena di levante a terminal contenitori mediante colmata e conseguenti opere di collegamento» da realizzarsi nel porto di Napoli;

Ravvisata la necessità di garantire la prosecuzione dell'attuazione degli interventi facenti capo all'Autorità portuale, nonché di assicurare la dovuta continuità tra l'attività ordinaria che resta in capo all'Autorità portuale di Napoli e gli interventi, le cui funzioni ed i compiti sono svolte dal Commissario delegato;

Ravvisata l'opportunità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alla succitata ordinanza, al fine di favorire il rapido espletamento di tutte le iniziative di carattere straordinario, finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna e garantendo nel contempo la massima efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;

Vista la nota dell'Autorità portuale di Napoli del 20 febbraio 2008;

Vista la nota del Commissario delegato del 23 aprile 2008 che condivide le modifiche all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3566/2007 e l'intesa della regione Campania formulata con nota del 4 giugno 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2007 con il quale è stato dichiarato, fino al 31 luglio 2008, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi in conseguenza dell'esplosione verificatasi nella fabbrica di fuochi d'artificio nella frazione di Piane nel comune di Montegiorgio in provincia di Ascoli Piceno e la successiva ordinanza di protezione civile n. 3607 del 29 agosto 2007, nonché la nota del 30 aprile 2008 del Presidente della regione Marche;

Visto l'art. 11 dell'ordinanza di protezione civile n. 3555 del 5 dicembre 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 febbraio 2008, concernente la dichiarazione di «grande evento» in relazione alla visita nella città di Brindisi di Papa Benedetto XVI, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2008, con il quale è stata estesa la dichiarazione di «grande evento» in relazione alla visita di Papa Benedetto XVI al territorio del comune di Castrigliano del Capo in provincia di Lecce, nonché l'ordinanza della protezione civile n. 3664 del 27 marzo 2008;

Vista la nota della Prefettura di Brindisi-Ufficio territoriale del governo del 6 giugno 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 1999 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la città di Roma e provincia in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, i successivi decreti volti a prorogare lo stato di emergenza nonché le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3283 del 18 aprile 2003, n. 3313 del 12 settembre 2003, n. 3375 del 10 settembre 2004, n. 3473 del 2 settembre 2005 e l'ordinanza del Presi-

dente del Consiglio dei Ministri n 3648 del 23 gennaio 2008, adottata ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992;

Vista la nota del 9 giugno 2008, con la quale il Presidente della regione Lazio ha rappresentato la necessità che venga prorogata l'attività dell'Ufficio commissariale, onde procedere al completamento degli interventi in atto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante «Dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni dell'Italia centro-settentrionale interessati dalla crisi idrica che sta determinando una situazione di grave pregiudizio agli interessi nazionali» nonché l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3598 del 15 giugno 2006, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le note rispettivamente del 2 aprile e 14 maggio 2008 della regione Calabria concernenti il fenomeno di dissesto nel comune di Cirò Marina in provincia di Crotone;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2007 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nelle province di Teramo e di Ascoli Piceno a seguito degli eventi meteorologici dei giorni 6 e 7 ottobre 2007 e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634 del 16 gennaio 2008 nonché la nota del Presidente della regione Abruzzo del 17 giugno 2008;

Viste le ordinanze della protezione civile n. 2696 del 1997, n. 2707 del 1997, n. 2856 del 1997, n. 2881 del 1998, n. 2984 del 1999, n. 3062 del 2000, n. 3095 del 2000, n. 3106 del 2001, n. 3132 del 2001, n. 3149 del 2001, n. 3185 del 2002, n. 3220 del 2002, n. 3251 del 2002, n. 3337 del 13 febbraio 2004, n. 3512 del 2006, n. 3520 del 2006, n. 3524 del 2006, n. 3527 del 2006, n. 3559 del 2006, n. 3585 del 24 aprile 2007 e n. 3645 del 22 gennaio 2008;

Vista la nota del 25 giugno 2008, con la quale il Presidente della Giunta regionale della Calabria ha rappresentato la necessità di una proroga della gestione commissariale istituita per il superamento del contesto criticità ambientale in atto nel territorio della medesima Regione;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di «grande evento» relativa alla Presidenza italiana del G8 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la nota del 26 giugno 2008 con cui il Prefetto di Siracusa, Commissario delegato per la ricostruzione e restauro della Basilica di S. Nicolò di Noto, chiede, tra l'altro, che la Commissione consultiva prosegua nell'espletamento delle attività previste dall'ordinanza di protezione civile n. 3503 del 2006;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3566 del 5 marzo 2007 è aggiunto il seguente comma: «5. Il Commissario delegato può autorizzare, a seguito di specifica richiesta e sulla base di progetti determinati, il soggetto attuatore per le opere e gli interventi di competenza dell'Autorità portuale di Napoli e limitatamente alle risorse di pertinenza di quest'ultima, ad emettere i mandati di pagamento dei singoli interventi, trasmettendo al medesimo Commissario delegato la rendicontazione degli interventi effettuati».

2. All'art. 3, comma 1, dopo le parole: «comunque assegnate» sono aggiunte le seguenti parole: «ad eccezione delle risorse di cui al comma 5 del presente articolo».

Art. 2.

1. Allo scopo di consentire il completamento delle attività in corso di ultimazione finalizzate al definitivo superamento del contesto di criticità di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3607 del 29 agosto 2007, le disponibilità finanziarie giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato - Presidente della regione Marche, sono trasferite al bilancio della regione in un apposito capitolo di spesa da istituire per le specifiche finalità in questione.

2. Alla conclusione degli interventi di cui al comma 1, la regione Marche oltre agli adempimenti di natura contabile, da espletare ai sensi della normativa vigente in materia, trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri un'apposita rendicontazione delle spese effettuate.

Art. 3.

1. Il comma 2 dell'art. 11 dell'ordinanza di protezione civile n. 3555 del 5 dicembre 2006, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3642 del 16 gennaio 2008 è così sostituito «2. Per le finalità di cui al comma 1 il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di un dirigente dei ruoli della pubblica amministrazione, dotato di idonea professionalità nel settore delle opere pubbliche, da collocarsi in posizione di fuori ruolo presso la struttura commissariale, a cui conferire il relativo incarico di responsabile della struttura di missione ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni. Il periodo prestato nell'incarico è considerato utile ai fini del computo dei termini di cui all'art. 23, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165/2001».

Art. 4.

1. In considerazione dell'ingente impiego di personale appartenente alla Polizia municipale della città di

Brindisi, per lo svolgimento del grande evento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 febbraio 2008, è autorizzata la corresponsione, al predetto personale, di prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso, nel limite massimo di 50 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente normativa.

2. Alla liquidazione dei predetti compensi provvede il Prefetto di Brindisi, Commissario delegato nominato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3664 del 27 marzo 2008, con oneri a carico della contabilità speciale allo stesso intestata, ai sensi dell'art. 5 della medesima ordinanza di protezione civile n. 3664/2008.

Art. 5.

1. Al fine di dare continuità ai procedimenti di delocalizzazione di tutti i centri di autodemolizione e rottamazione del comune di Roma ed accelerare le iniziative per assicurare il rientro nell'ordinario, il termine previsto dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3648 del 23 gennaio 2008 è prorogato di ulteriori otto mesi.

Art. 6.

1. Il Commissario delegato nominato per fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni dell'Italia centro-settentrionale interessati dalla crisi idrica, e di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3598 del 15 giugno 2007, è autorizzato a trasferire le risorse finanziarie dalla contabilità speciale al medesimo intestata ai soggetti interessati in deroga alle norme in materia di contabilità speciali.

Art. 7.

1. Il Prefetto di Bari, Commissario delegato, ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3475 del 18 novembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato ad utilizzare le economie derivanti dalle attività già programmate ai sensi delle ordinanze di protezione civile n. 3475 del 18 novembre 2005 e n. 3506, art. 11 del 23 marzo 2006, nonché l'importo di € 500.000,00, di cui all'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3536 del 28 luglio 2006, per la realizzazione dei lavori di bonifica dell'area ex Cava di Maso, nel comune di Bari, e degli eventuali interventi ritenuti strettamente necessari al superamento dell'emergenza.

Art. 8.

1. In conseguenza del grave dissesto idrogeologico che ha interessato il territorio del comune di Cirò Marina in provincia di Crotone, ed al fine di provvedere a soddisfare le esigenze di assistenza, anche economica, in favore delle famiglie i cui immobili sono stati destinatari di ordinanza di sgombero, è assegnata al medesimo comune la somma di euro 144.000,00, con oneri a carico del Fondo di protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità.

2. Il contributo economico è commisurato alle reali condizioni di indigenza dei nuclei familiari, accertate dall'Amministrazione comunale ed in misura comunque non superiore ad euro 400 mensili, a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile, e sino a che non si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre 18 mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza di protezione civile.

Art. 9.

1. In considerazione dei maggiori compiti connessi all'espletamento delle iniziative di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3643 del 16 gennaio 2008, al Commissario delegato è corrisposta una indennità onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entità pari al 60% del trattamento economico in godimento ai direttori della regione Abruzzo, con oneri a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 6 della medesima ordinanza di protezione civile.

2. All'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3643 del 16 gennaio 2008, le parole: «al 20%» sono sostituite dalle parole: «al 50%».

Art. 10.

1. Il Prefetto Goffredo Sottile è nominato Commissario delegato in sostituzione del Prefetto Salvatore Montanaro per il completamento, in regime ordinario ed in termini di urgenza, entro e non oltre il 31 dicembre 2008, di tutte le iniziative già programmate ed in corso di attuazione per il definitivo superamento del contesto di criticità ambientale in atto nel territorio della regione Calabria.

2. Il Commissario delegato coadiuva la regione Calabria nella realizzazione delle iniziative finalizzate al rientro nella gestione ordinaria in materia ambientale.

3. Il Vice-Prefetto Luisa Latella è nominata sub-Commissario in sostituzione del Prefetto Luigi La Sala, ed a tal fine viene collocata in posizione di fuori ruolo dal Ministero dell'interno.

4. Il dott. Antonio Falvo, sub-Commissario ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio del 10 novembre 2006, è confermato nelle sue funzioni.

5. Con apposito provvedimento del Commissario delegato sono individuati i singoli settori di intervento da affidare ai sub-Commissari di cui ai commi 3 e 4.

6. Il Commissario delegato si avvale delle unità di personale e di esperti attualmente assegnate alla struttura commissariale, anche disponendone, ove ritenuto necessario, la sostituzione.

7. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi della struttura operativa di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3645/2008, nonché degli organismi consultivi istituti ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3585/2007.

8. Il Commissario delegato, a conclusione delle attività svolte ai sensi della presente ordinanza, provvede a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile una relazione finale sull'attività posta in essere, corredata dalla rendicontazione delle spese sostenute, disponendo altresì per la chiusura della contabilità speciale, con conseguente trasferimento delle giacenze finanziarie residuali agli enti ed alle amministrazioni competenti.

9. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, è estranea ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

Art. 11.

1. Per le esigenze connesse alla celebrazione del grande evento relativo alla Presidenza italiana del G8 è istituita presso il Dipartimento della protezione civile una apposita struttura di missione per le problematiche attinenti la sicurezza dell'evento. L'incarico di capo della struttura di missione costituisce incarico dirigenziale di livello generale ed è conferito ad un dirigente della Polizia di Stato collocato fuori ruolo.

Art. 12.

1. Per continuare ad assicurare un adeguato supporto tecnico ed artistico alle attività da porre in essere dal Commissario delegato - Prefetto di Siracusa per il completamento delle iniziative finalizzate alla ricostruzione e restauro della Cattedrale di S. Nicolò di Noto, la Commissione istituita dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3503 del 9 marzo 2006 prosegue nell'espletamento delle attività consultive fino al 31 dicembre 2009 con oneri posti a carico dell'art. 3 della sopra citata ordinanza di protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2008

*Il Presidente:* BERLUSCONI

**08A05009**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 11 giugno 2008.

**Riconoscimento, alla sig.ra Magnaschi Claudia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Magnaschi Claudia, cittadina italiana, nata a Piacenza il 26 giugno 1974, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, così come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Avvocato»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Laurea in giurisprudenza» conseguito presso l'Università cattolica del «Sacro Cuore» in data 18 luglio 2002 e che detto titolo è stato omologato con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 12 dicembre 2005 dal Ministerio de Educacion y Ciencia»;

Considerato che è iscritto all'«Illustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 7 novembre 2007;

Preso atto altresì che l'istante ha dimostrato di aver svolto pratica forense presso uno studio legale italiano come da attestato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Piacenza dell'8 novembre 2004;

Preso atto che l'istante ha dimostrato di aver superato le prove scritte dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato nella sessione 2005;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 23 maggio 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 22, n. 2, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Magnaschi Claudia, cittadina italiana, nata Piacenza il 26 giugno 1974, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati», e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale solo orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 11 giugno 2008

p. *Il direttore generale:* D'ALESSANDRO

---

ALLEGATO A

*a)* La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

*b)* La prova orale è unica e verte su: deontologia e ordinamento professionale.

*c)* La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

**08A04992**

---

DECRETO 16 giugno 2008.

**Riconoscimento, al sig. Bertacche Pier Angelo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Bertacche Pier Angelo, nato il 22 giugno 1972 a Monselice-PD (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale conseguito nel Regno Unito, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione A - settori civile ambientale e industriale - e l'esercizio in Italia della medesima professione;

Considerato che il richiedente ha superato nell'anno accademico 1998/1999 un certo numero di esami presso la Università degli studi di Ferrara nel corso di laurea in «Ingegneria civile, indirizzo idraulica»;

Considerato che grazie agli esami sostenuti in Italia, il sig. Bertacche è stato ammesso al secondo anno del corso universitario che gli ha consentito di acquisire il titolo accademico triennale di «Bachelor of Engineering» nel luglio 2001 presso la «Brunel University» a Londra;

Considerato inoltre ha conseguito un «Master of Science» nel novembre 2004 presso la «University of London»;

Considerato infine che ha documentato di aver maturato esperienza pluriennale nell'ambito professionale per il quale ha chiesto il riconoscimento;

Rilevato che, secondo la attestazione della competente autorità britannica, nel caso del sig. Bertacche si tratta di una professione non regolamentata ai sensi della direttiva 2005/36/CE, e pertanto è essenziale il possesso di esperienza professionale per un periodo di tempo non inferiore a due anni negli ultimi dieci;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 marzo 2008 in cui, con il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri, è stata respinta l'istanza volta ad ottenere l'iscrizione nella sezione A - settore civile ambientale dell'albo degli ingegneri, in quanto la formazione accademico-professionale documentata dal sig. Bertacche non è stata ritenuta assimilabile a quella degli iscritti in tale settore, ove le lacune così emerse non possono essere colmate tramite l'applicazione di misure compensative;

Rilevato che nella medesima seduta della Conferenza dei servizi, in ordine alla iscrizione nella sezione A settore industriale sono emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare delle misure compensative;

Visto l'art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Bertacche Pier Angelo, nato il 22 giugno 1972 a Monselice-PD (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore industriale e l'esercizio della medesima professione in Italia. Il riconoscimento è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 6 mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) impianti elettrici.

Art. 3.

L'istanza relativa all'iscrizione all'albo «ingegneri» sezione A - settore civile ambientale, per le ragioni in motivazione, è respinta.

Roma, 16 giugno 2008

p. *Il direttore generale:* D'ALESSANDRO

---

ALLEGATO A

*a)* Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

*b)* Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

**08A04991**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 aprile 2008.

**Scioglimento della cooperativa «Zeus soc. coop. sociale», in Firenze e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive rese dalla direzione provinciale del lavoro e relative alla cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Zeus soc. coop. sociale», con sede in Firenze, costituita in data 28 marzo 2003, con atto a rogito del notaio dott. Buzio Mario di Firenze, n. REA 537393 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Roberto Mantovano, nato a Napoli il 28 giugno 1964, con studio in Firenze, Lungarno Guicciardini n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2008

*Il Ministro:* BERSANI

**08A04988**

DECRETO 7 aprile 2008.

**Scioglimento della cooperativa «Lucan Job società cooperativa a responsabilità limitata», in Marsicovetere e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive rese dalla Direzione provinciale del lavoro e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Lucan Job società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Marsicovetere (Potenza), costituita in data 10 settembre 2002, con atto a rogito del notaio dott. Simone di Potenza, n. REA 115914, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Dante Tirico, nato a Rionero in Vulture (Potenza) il 12 agosto 1963, con studio in Rionero in Vulture a Largo Oberdan n. 26, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2008

*Il Ministro:* BERSANI

**08A04990**

DECRETO 7 aprile 2008.

**Scioglimento della cooperativa «Millennium a responsabilità limitata», in Pisticci e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla Direzione provinciale del lavoro e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Millennium a responsabilità limitata», con sede in Pisticci (Matera), costituita in data 25 ottobre 1999, con atto a rogito del notaio dott. Eugenio Laporta di Pisticci, n. REA 65892, è sciolta d'ufficio, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Rapino Salvatore, nato a Pescara il 10 luglio 1970, con studio in Agnone (Isernia) a corso Vittorio Emanuele n. 112, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2008

*Il Ministro:* BERSANI

**08A04989**

# MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 dicembre 2007.

**Disposizioni attuative dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera *b)* del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visto il regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e FEASR;

Visto il regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno dello sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante la soppressione dell'AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 ottobre 2006, recante riconoscimento dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) quale organismo di coordinamento per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 6, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1290/2005;

Vista la nota dell'AGEA - Area coordinamento n. ACIU.2007.874 del 25 ottobre 2007 con la quale si chiede alla Commissione europea di valutare le procedure di utilizzo dei versamenti FEASR e la nota di risposta della Commissione europea - DG agricoltura e dello sviluppo rurale n. AGR. 28959 del 12 novembre 2007 con la quale la Commissione ha indicato che non ha osservazioni da fare sulle procedure di utilizzazione dei fondi FEASR;

Ritenuto che è opportuno individuare l'organismo competente per la determinazione delle assegnazioni mensili dei fondi corrispondenti alle quote di finanziamento comunitario e cofinanziamento nazionale spettanti a ciascun organismo pagatore tenuto conto delle previsioni mensili di spesa dagli stessi formulate;

Decreta:

Art. 1.

Nei limiti di spesa determinati dal piano di finanziamento di ciascun programma di sviluppo rurale, di cui all'art. 15 del regolamento (CE) n. 883/2006, l'AGEA, in qualità di organismo di coordinamento, è competente a determinare le assegnazioni mensili dei fondi comunitari e nazionali spettanti a ciascun organismo pagatore riconosciuto, tenuto conto delle previsioni di spesa mensili dagli stessi formulate.

Art. 2.

Le richieste di assegnazione dei fondi, di cui all'art. i, sono inoltrate mensilmente dall'organismo di coordinamento al Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, che provvede, sulla base delle stesse, ad erogare agli organismi pagatori le somme pervenute dalla UE e le corrispondenti quote di cofinanziamento statale a carico della legge n. 183/1987.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2007

*Il Ministro:* DE CASTRO

**08A04993**

DECRETO 30 giugno 2008.

**Iscrizione di una varietà di mais al relativo registro nazionale.**

## IL DIRETTORE GENERALE
### DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la nota del 19 dicembre 2007, della Monsanto Agricoltura Italia, con la quale si comunica la denominazione definitiva dell'ibrido indicato nel dispositivo;

Visto il bollettino delle varietà vegetali n. 1/2008 sul quale è pubblicata la denominazione definitiva dell'ibrido indicato nel dispositivo per consentire il controllo della denominazione proposta;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 19 dicembre 2006 ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, della varietà di mais indicata nel dispositivo;

Considerata conclusa la verifica della denominazione proposta;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto riportata varietà, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

| Codice | Denominazione | Classe Fao | Tipo di Ibrido | Responsabile della conservazione in purezza |
|---|---|---|---|---|
| 10171 | Armin | 600 | HS | Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. - Lodi e Monsanto Technology LLC. - USA |

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2008

*Il direttore generale:* BLASI

Avvertenza: *il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

**08A05039**

DECRETO 1º luglio 2008.

**Autorizzazione, all'organismo denominato «CSQA Certificazione Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Casatella Trevigiana».**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE, PER LA QUALITÀ
E PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 4 luglio 2006 relativo all'autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione «Casatella Trevigiana» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 26 maggio 2004;

Visto il Regolamento (CE) n. 487/2008 del 2 giugno 2008 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Casatella Trevigiana»;

Considerato che l'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ha adeguato il piano già predisposto per il controllo della denominazione «Casatella Trevigiana» apportando le modifiche rese necessarie dalla registrazione a livello europeo come denominazione di origine protetta mediante il già citato Regolamento (CE) n. 487/2008 del 2 giugno 2008;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione concessa con decreto del 4 luglio 2006, all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione protetta transitoriamente a livello nazionale «Casatella Trevigiana» è da considerarsi riferita alla denominazione di origine protetta «Casatella Trevigiana», registrata in ambito europeo con Reg. (CE) 487/2008 del 2 giugno 2008.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha la durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti «nell'elenco» di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º luglio 2008

*Il direttore generale:* DESERTI

**08A05019**

DECRETO 2 luglio 2008.

**Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Peperone di Pontecorvo», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE, PER LA QUALITÀ
E PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto l'art. 10, comma 4 del decreto 21 maggio 2007, relativo alla procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Vista la domanda presentata dall'Associazione produttori Peperone di Pontecorvo, con sede in Pontecorvo (Frosinone), via S. Grimoaldo s.n., intesa ad ottenere la registrazione della denominazione Peperone di Pontecorvo, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 510/2006;

Vista la nota protocollo n. 3844 del 14 febbraio 2008 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimen-

tari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione produttori Peperone di Pontecorvo, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. l'art. 5, comma 6, del citato Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione Peperone di Pontecorvo, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione produttori Peperone di Pontecorvo, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione Peperone di Pontecorvo, secondo il disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione Peperone di Pontecorvo.

Art. 2.

La denominazione Peperone di Pontecorvo è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione Peperone di Pontecorvo, come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

1. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

2. La protezione transitoria decadrà qualora entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, non sarà approvato il relativo piano dei controlli, cosi come previsto dal comma 2, dell'art. 10 del decreto 21 maggio 2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2008

*Il direttore generale:* DESERTI

**08A04987**

DECRETO 3 luglio 2008.

**Modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Sebino».**

## IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE
PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1995 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la indicazione geografica tipica «Sebino» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela del Franciacorta, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica dei vini «Sebino»;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica dei vini «Sebino » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 53 del 3 marzo 2008;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di riconoscimento sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Sebino», in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Ritenuto altresì di dovere procedere all'aggiornamento dell'elenco dei codici delle tipologie dei vini della i.g.t. in questione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 28 dicembre 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica «Sebino» riconosciuta con decreto ministeriale 18 novembre 1995 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2008/2009.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla campagna vendemmiale 2008/2009 i vini a indicazione geografica tipica «Sebino», provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo elenco delle vigne, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'elenco delle vigne della i.g.t. «Sebino», nel rispetto delle disposizioni di cui all'Accordo Stato-regioni del 25 luglio 2002.

Art. 3.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto, valgono le norme comunitarie e nazionali in vigore, in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica.

Art. 4.

1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Sebino», è tenuto a norma di legge all'osservanza delle condizioni e ai requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

2. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici dei vini a i.g.t. di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie dei vini a i.g.t. «Sebino» sono sostituiti con i codici riportati nell'allegato «A».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2008

*Il direttore generale:* DESERTI

---

ANNESSO

*Disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «SEBINO»*

Art. 1.

*Tipologia dei vini*

1. L'indicazione geografica tipica «Sebino» è riservata ai mosti e vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

bianco

rosso;

novello;

passito.

e con il nome di uno dei seguenti vitigni: Chardonnay, Pinot bianco, Pinot nero, Cabernet sauvignon, Cabernet franc, Merlot, Carmenere, Nebbiolo, Barbera.

Art. 2.

*Base ampelografica*

1. I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

1.1 «Sebino» bianco: deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione nella provincia di Brescia.

1.2 «Sebino» rosso: deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione nella provincia di Brescia.

1.3 «Sebino» novello: deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione nella provincia di Brescia.

1.4 «Sebino» passito; deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione nella provincia di Brescia.

2. «Sebino», accompagnato da uno dei seguenti nomi di vitigno:

Chardonnay, Pinot bianco, Pinot nero, Cabernet sauvignon, Cabernet franc, Merlot, Carmenere, Nebbiolo e Barbera purché ottenuto per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini, le uve provenienti dai vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione nella provincia di Brescia, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

*Zona di produzione delle uve*

1. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica Sebino comprende l'intero territorio comunale di Capriolo, Paratico, Palazzolo sull'Oglio, Adro, Erbusco, Corte Franca, Iseo, Ome, Monticelli Brusati, Rodengo Saiano, Paderno Franciacorta, Passirano, Provaglio d'Iseo, Gussago, Coccaglio, Cologne, Rovato, Cazzago S. Martino, Brione, e la parte ovest del territorio comunale di Brescia, meglio identificato come zona della collina di S. Anna, fra il confine comunale di Brescia, a sud la ex s.s. n. 11 e la strada provinciale per il paese di Cellatica ad est, fino ad innestarsi prima sul confine amministrativo del comune di Cellatica il cui territorio comunale è escluso dalla delimitazione e poi il confine del comune di Gussago.

Art. 4.

*Norme per la viticoltura*

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

2. La produzione massima di uva per ettaro, in vigneto con coltura specializzata, per i vini ad indicazione geografica tipica «Sebino» non deve essere superiore a:

2.1 Bianco: 13 tonnellate;

2.2 Rosso: 13 tonnellate;

2.3 Novello: 13 tonnellate;

2.4 Passito: 13 tonnellate;

2.5 con nome di vitigno: 13 tonnellate.

3. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Sebino» devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

3.1 Bianco: 10%;

3.2 Rosso: 10%;

3.3 Novello: 10%;

3.4 con nome di vitigno: 10,5%.

Art. 5.

*Norme per la vinificazione*

1. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo non deve essere superiore a:

bianco 70%;

rosso 70%;

novello 70%;

passito 50%;

con nome di vitigno 70%.

Art. 6.

*Caratteristiche dei vini al consumo*

1. I vini ad indicazione geografica tipica «Sebino», all'atto dell'immissione al consumo devono avere:

6.1 bianco: titolo alcolometrico volumico totale minimo 11%;

6.2 rosso: titolo alcolometrico volumico totale minimo 11%;

6.3 novello: titolo alcolometrico volumico totale minimo 11%;

6.4 passito: titolo alcolometrico volumico totale minimo 14%;

6.5 con nome di vitigno: titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,5%.

Art. 7.

*Etichettatura, designazione e presentazione*

Alla indicazione geografica tipica «Sebino» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati perché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Sebino» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Art. 8.

*Confezionamento*

1. I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi in commercio in contenitori di qualunque capacità prevista per legge.

Tutti i vini di cui all'art. 1, se confezionati in recipienti inferiori a 5 litri, devono essere immessi al consumo solo in bottiglie di vetro.

ALLEGATO *A*

**B. ELENCO CODICI VINI D.O. E I.G.T., in ordine alfabetico e per le seguenti categorie :**

**Vini a Denominazione di Origine Controllate e Garantita D.O.C.G. ( Posizione 1 codici : A**

**Vini a denominazione di Origine Controllata D.O.C ( Posizione 1 codici : I**

**Vini a Indicazione Geografica Tipica I.G.T. ( Posizione 1 codici :**

| Posizioni Codici | 1 - 4 | 5 | 6 - 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEBINO BARBERA | C031 | X | 019 | 2 | X | X | E | 0 | X |
| SEBINO BIANCO | C074 | X | 888 | 1 | X | X | E | 0 | X |
| SEBINO CABERNET FRANC | C027 | X | 042 | 2 | X | X | E | 0 | X |
| SEBINO CABERNET SAUVIGNON | C027 | X | 043 | 2 | X | X | E | 0 | X |
| SEBINO CARMENERE | C067 | X | 336 | 2 | X | X | E | 0 | X |
| SEBINO CHARDONNAY | C027 | X | 298 | 1 | X | X | E | 0 | X |
| SEBINO MERLOT | C074 | X | 146 | 2 | X | X | E | 0 | X |
| SEBINO NEBBIOLO | C031 | X | 160 | 2 | X | X | E | 0 | X |
| SEBINO NOVELLO | C074 | X | 999 | 2 | C | X | E | 0 | X |
| SEBINO PASSITO | C074 | X | 888 | 1 | D | X | E | 0 | X |
| SEBINO PINOT BIANCO | C027 | X | 193 | 1 | X | X | E | 0 | X |
| SEBINO PINOT NERO | C074 | X | 195 | 2 | X | X | E | 0 | X |
| SEBINO ROSSO | C074 | X | 999 | 2 | X | X | E | 0 | X |

CODICI TIPOLOGIE VINI PREVISTE DA PREESISTENTE DISCIPLINARE
DA UTILIZZARE PER VENDEMMIA 2007 E PRECEDENTI

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEBINO RIESLING | C074 | X | 210 | 1 | X | X | E | 0 | X |
| SEBINO PINOT GRIGIO | C074 | X | 194 | 1 | X | X | E | 0 | X |

**08A04994**

DECRETO 3 luglio 2008.

**Modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Terre di Franciacorta», in Curtefranca e modifica del relativo disciplinare di produzione.**

## IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE, PER LA QUALITÀ E PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto ministeriale 31 agosto 1995 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Terre di Franciacorta» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela del Franciacorta, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Terre di Franciacorta» e della variazione della medesima denominazione in «Curtefranca»;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Curtefranca» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 53 del 3 marzo 2008;

Viste le istanze e controdeduzioni avverso il citato parere presentate dagli interessati, con le quali, in particolare, gli istanti hanno mostrato la propria contrarietà alla variazione del nome «Terre di Franciacorta» in «Curtefranca»;

Visto il parere del citato Comitato nazionale espresso nella riunione del 15 maggio 2008 sulle predette istanze e controdeduzioni, con il quale in particolare sono state respinte le medesime istanze, fatto salvo che, su espressa richiesta della Regione Lombardia nell'ambito della riunione in questione, il Comitato ha espresso parere favorevole alla coesistenza della D.O.C. «Terre di Franciacorta» e della D.O.C. «Curtefranca» per un periodo transitorio di due anni;

Vista la documentazione con la quale il citato Consorzio per la tutela del Franciacorta, titolare del marchio «Curtefranca», assicura la gestione di detto marchio conformemente a quanto stabilito nel disciplinare di produzione allegato al presente decreto, e si dichiara disponibile a cederlo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, rinunciando a qualsiasi diritto sullo stesso qualora per il citato Consorzio venga meno l'incarico di vigilanza, di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 2005, e in qualunque caso il Ministero lo richieda ai fini della corretta gestione della denominazione;

Vista la nota della regione Lombardia con la quale, in conformità al parere del Comitato vini espresso nella citata riunione del 15 maggio 2008, viene formalizzata la richiesta di prevedere, per due campagne vendemmiali 2008/2009 e 2009/2010, la possibilità di coesistenza della denominazione «Terre di Franciacorta» con la denominazione «Curtefranca» in alternativa tra loro, al fine di consentire ai produttori interessati tempi congrui per l'adeguamento dei loro piani commerciali;

Vista la nota del Consorzio per la tutela del Franciacorta con la quale si comunica l'accettazione della possibilità di coesistenza, per un periodo di due vendemmie, della denominazione «Terre di Franciacorta» con la denominazione «Curterfranca», in alternativa tra loro;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Curtefranca», in conformità ai citati pareri del Comitato, nonché di prevedere talune disposizioni transitorie;

Decreta:

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata «Terre di Franciacorta», riconosciuta con decreto ministeriale 1º settembre 1995 e successive modifiche, è modificata in «Curtefranca».

2. Il disciplinare di produzione dei vini D.O.C. «Terre di Franciacorta», di cui al citato decreto 1º settembre 1995 e successive modifiche, è sostituito per intero dall'annesso disciplinare di produzione dei vini D.O.C. «Curtefranca», le cui disposizioni entrano in vigore dalla campagna vendemmiale 2008/2009.

Art. 2.

1. I vigneti già iscritti all'Albo dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata «Terre di Franciacorta» devono intendersi iscritti al nuovo Albo dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata «Curtefranca».

2. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, la base ampelografica dei vigneti già iscritti all'Albo dei vigneti della D.O.C. dei vini «Curtefranca» deve essere adeguata entro la decima vendemmia a decorrere dall'entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione. È inoltre consentito che, in ambito aziendale, la base ampelografica dei vigneti possa essere adeguata parzialmente, purché tale adeguamento sia finalizzato al raggiungimento di quella prevista dall'annesso disciplinare di produzione. Sino alla citata scadenza, i predetti vigneti, iscritti a titolo transitorio all'Albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Curtefranca», potranno usufruire della denominazione di origine controllata «Curtefranca».

3. Allo scadere del periodo transitorio di cui al precedente comma 2, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo Albo.

Art. 3.

1. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto è consentito, limitatamente alle produzioni derivanti dalle campagne vendemmiali 2008/2009 e 2009/2010, la coesistenza della denominazione di origine controllata «Terre di Franciacorta», in alternativa alla denominazione di origine controllata «Curtefranca», purché i produttori interessati effettuino la relativa scelta al momento della denuncia di produzione delle relative uve D.O.C.

2. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto la denominazione di origine controllata «Curtefranca» può essere utilizzata per designare e presentare i vini D.O.C. «Terre di Franciacorta», di cui al citato decreto 1° settembre 1995 e successive modifiche, provenienti dalle campagne vendemmiali 2007/2008 e precedenti, purché le relative partite siano rispondenti alle condizioni previste nell'annesso disciplinare, fatta salva la deroga di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto, ed a condizione che i produttori interessati effettuino preventiva comunicazione al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della D.O.C. in questione, ai sensi della specifica vigente normativa.

Art. 4.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Curtefranca» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 5.

1. All'allegato «A» sono riportati i codici delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Curtefranca» di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2008

*Il direttore generale:* DESERTI

ANNESSO

*Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «CURTEFRANCA»*

Art. 1.

*Denominazioni e vini*

La denominazione d'origine controllata «Curtefranca» è riservata ai vini tranquilli che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

«Curtefranca» bianco;

«Curtefranca» rosso.

Art. 2.

*Base ampelografica*

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti da uve prodotte da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

1. «Curtefranca» bianco:

Chardonnay per un minimo del 50%.

Possono inoltre concorrere fino a un massimo del 50% le uve Pinot bianco e/o Pinot nero;

2. «Curtefranca» rosso:

Cabernet franc e/o Carmenere per un minimo del 20%;

Merlot per un minimo del 25%;

Cabernet Sauvignon da un minimo del 10% ad un massimo del 35%.

Possono inoltre concorrere alla produzione del «Curtefranca» rosso anche le uve a bacca rossa provenienti da vitigni idonei alla coltivazione nella provincia di Brescia fino ad un massimo del 15%, con esclusione dei vitigni aromatici.

Art. 3.

*Zona di produzione delle uve*

1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini «Curtefranca» comprende per intero i territori dei seguenti comuni:

Paratico, Capriolo, Adro, Erbusco, Corte Franca, Iseo, Ome, Monticelli Brusati, Rodengo Saiano, Paderno Franciacorta, Passirano, Provaglio d'Iseo, Cellatica e Gussago, nonché la parte del territorio dei comuni di Cologne, Coccaglio, Rovato e Cazzago San Martino che si trova a nord delle strade statali n. 573 e n. 11 e parte del territorio del comune di Brescia.

Tale zona è così delimitata:

Dalla riva del lago di Iseo segue il confine del comune di Paratico fino ad incontrare il confine del comune di Capriolo che segue fino ad incontrare il confine del comune di Adro. Segue il confine di Adro verso sud fino ad incontrare il confine del comune di Erbusco che segue, sempre verso sud, oltrepassando l'intersezione con il comune di Cologne che segue ancora verso sud fino ad incontrare la ex strada statale Bergamo-Brescia che segue fino all'intersezione con il confine del comune di Ospitaletto. Segue il confine di questo comune a nord fino ad innestarsi con il confine del comune di Castegnato. Segue sempre verso nord, il confine del comune di Castegnato fino ad incontrare la ex strada statale n. 11 che segue verso est passando la località Mandolossa e prosegue sulla stessa strada statale fino a località Scuole. Da qui prende la strada a nord che va verso la Badia fino a quota 133. Da qui segue la strada che individua ad est la collina di S. Anna in direzione nord-est passando per le quote 136,9 - 138,8 - 140,2 - 150 - 160 - 157,9, fino ad incontrare la strada Brescia-Cellatica che segue in direzione Cellatica.

Da quota 139,9, la delimitazione si identifica prima con il confine comunale di Cellatica e poi con quello di Gussago comprendendo tutto il territorio dei suddetti due comuni, quindi segue prima il confine del comune di Brione e poi quello di Polaveno fino al lago di Iseo. Segue la riva del lago d'Iseo fino a Paratico.

2. Dalla zona di produzione come sopra delimitata, è escluso il seguente territorio:

partendo dal confine della provincia di Brescia, a ovest, in prossimità dell'Autostrada A4 e del fiume Oglio, fra i confini comunali di Palazzolo sull'Oglio e Capriolo, segue il confine del comune di Capriolo fino ad intersecare la linea ferroviaria con cui si identifica verso nord fino alla stazione di Paratico, poi con la ex strada statale n. 469, la strada provinciale n. 12 fino all'abitato di Clusane, in corrispondenza di quota 193,8. Non includendo tutto il territorio di Villa Barcella, passa per quota 205 e interseca nuovamente la strada provinciale n. 12 a quota 197; si identifica con la strada provinciale n. 12 fino a quota 191 con l'esclusione del colle di Cascina Beloardo e transita per le quote 189,9 - 188 - 195,2 intersecando così la strada provinciale n. 11 verso sud fino alla chiesa di S. Pietro in Lamosa e in corrispondenza di questa imbocca la carrareccia fino a Segaboli, poi passa per quota 192,3 - 189,5 - 187,5 - 198 e prosegue per Il Mulino, la stazione ferroviaria di Provaglio, quindi coincide con la linea ferroviaria verso nord, fino ad incontrare, prima dell'abitato di Iseo, la s.s. 510 che ne segue il percorso fino ad incontrare il confine comunale di Sulzano. Si identifica con esso, verso nord, fino al lago, quindi segue la riva del lago di Iseo fino a Paratico dove incontra, nei pressi di Sarnico, il confine della provincia di Brescia con cui si identifica fino a raggiungere il confine del comune di Capriolo da dove si è partiti.

Art. 4.

*Norme per la viticoltura*

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Curtefranca» devono essere quelle tradizionali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta. Per la produzione di tutti i vini «Curtefranca» sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati o di pianura alluvionale, come delimitati nel precedente art. 3, punto 2 e tutte le zone e le aree situate ad una altitudine superiore a 500 mt s.l.m.

2. Per i nuovi impianti e i reimpianti le forme di allevamento consentite sono: a spalliera singola con sviluppo ascendente con potatura adatta al sistema di allevamento, su un solo piano di vegetazione (tralcio rinnovato o cordone speronato). Sono consentite forme di allevamento diverse nei terrazzamenti qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

3. È consentita l'irrigazione di soccorso.

4. La produzione massima di uva rivendicabile per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione di vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 2, e i rispettivi titoli alcolometrici volumici minimi naturali devono essere i seguenti:

| | ton/ha | vol % |
|---|---|---|
| | — | — |
| Curtefranca bianco | 11 | 10,5 |
| Curtefranca rosso | 10 | 10,5 |
| Curtefranca bianco con menzione vigna | 9 | 11,5 |
| Curtefranca rosso con menzione vigna | 8 | 12,0 |

La raccolta delle uve e il trasporto delle stesse in cantina devono essere eseguiti in modo da non compromettere l'integrità degli acini.

5. Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 4500 calcolata sul sesto di impianto con distanza massima tra le file di 2.50 m, ad eccezione di zone terrazzate ad elevata pendenza la cui densità non potrà essere inferiore a 2500 ceppi. La quantità di uva rivendicabile, per i primi due anni conteggiati a partire dalla prima annata vitivinicola successiva all'impianto del vigneto, è inferiore al massimo stabilito dal disciplinare e di seguito definita:

primo anno zero;

secondo anno 4,4 ton/ha.

I suddetti limiti di resa in uva a ettaro dovranno essere rispettati anche in annate eccezionalmente favorevoli mediante un'accurata cernita delle uve, fermo restando la possibilità di un supero di produzione del 20% che potrà essere impiegato per la produzione di IGT Sebino.

6. La Regione Lombardia annualmente, prima della vendemmia con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela e tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura che nell'anno si sono verificate, può stabilire un limite massimo, di uva per ettaro e di ettolitri per quintale di uva, diverso da quello fissato dal presente disciplinare in rapporto agli ettolitri di vino ottenibile, dandone immediatamente comunicazione al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Art. 5.

*Norme per la vinificazione*

1. Le operazioni di vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata «Curtefranca» devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione le suddette operazioni sono consentite anche nell'ambito del territorio della frazione di S. Pancrazio di Palazzolo sull'Oglio e negli interi territori dei comuni che sono solo in parte ricompresi nel perimetro delimitato.

3. L'imbottigliamento e l'affinamento in bottiglia dei vini di cui all'art. 2 devono essere effettuati solo nell'ambito dell'intero territorio della provincia di Brescia, a condizione che le ditte interessate dimostrino la tradizionalità di tali operazioni.

4. La resa massima dell'uva in vino finito per tutti i vini a denominazione di origine controllata «Curtefranca» è del 68%.

5. Le eventuali eccedenze, purché fino a un massimo del 5% del vino totale finito, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata ma potranno essere impiegate per la produzione di IGT Sebino. Qualora la resa superi quest'ultimo limite tutto il prodotto perde il diritto alla denominazione di origine controllata e potrà essere destinato ad IGT Sebino.

6. Le uve dei vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata e garantita Franciacorta potranno essere rivendicate con la scelta vendemmiale, totalmente o parzialmente in riferimento alle superfici vitate iscritte separatamente nell'albo dei vigneti, anche per il vino a denominazione di origine controllata «Curtefranca» bianco, ma non viceversa.

7. È consentito che a seguito della scelta di cantina, da effettuarsi comunque prima delle fasi di elaborazione e in particolare prima dell'aggiunta dello sciroppo di tiraggio, il vino a denominazione di origine controllata e garantita Franciacorta passi a vino tranquillo a denominazione di origine controllata «Curtefranca» bianco o all'indicazione geografica tipica Sebinobianco, ma non viceversa, purché detto vino abbia tutti i requisiti previsti nel disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Curtefranca» o dell'indicazione geografica tipica Sebino.

8. I seguenti vini, «Curtefranca» bianco e rosso con menzione vigna, devono essere sottoposti a un periodo minimo di elaborazione così definito:

| (mesi) | passaggio in legno | affinamento in bottiglia |
|---|---|---|
| — | — | — |
| Curtefranca bianco | facoltativo | 3 |
| Curtefranca rosso | 8 | 6 |

9. Per vini di cui all'art. 1 la commercializzazione è consentita soltanto dopo un periodo di affinamento, a partire dalla data di inizio vendemmia stabilita con decreto della regione Lombardia. Per tale motivo l'immissione al consumo non può essere antecedente alle date di seguito indicate:

Curtefranca bianco - 1º febbraio

Curtefranca bianco vigna - 1º settembre

(anno successivo alla vendemmia

Curtefranca rosso - 1º luglio

(anno successivo alla vendemmia)

Curtefranca rosso vigna - 1º settembre

(due anni successivi alla vendemmia).

Art. 6.

*Caratteristiche al consumo*

1. I vini a denominazione di origine controllata «Curtefranca» all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Curtefranca» bianco:

colore: paglierino con riflessi verdognoli;

odore: delicato, floreale, caratteristico;

sapore: asciutto e morbido, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

«Curtefranca» rosso:

colore: rosso vivo con riflessi rubino brillanti,;

odore: fruttato caratteristico, eventualmente erbaceo;

sapore: di medio corpo, asciutto, vinoso, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

2. I vini a denominazione di origine controllata «Curtefranca», con la menzione vigna seguita dal toponimo all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Curtefranca» bianco:

colore: paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi verdognoli;

odore: delicato, fragrante, caratteristico;

sapore: asciutto, intenso, caratteristico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

«Curtefranca» rosso:

colore: rosso intenso con riflessi granati;

odore: etereo, intenso, caratteristico con sfumature fruttate ed eventualmente erbacee;

sapore: asciutto di corpo vellutato, complesso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

3. È in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi relativi all'acidità totale e all'estratto non riduttore previsti dal presente disciplinare.

Art. 7.

*Etichettatura, designazione e presentazione*

1. Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, fatte salve quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e simili.

2. Nella designazione e presentazione dei vini «Curtefranca» è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, nonché a marchi privati non aventi significato laudativo purché non siano tali da trarre in inganno il consumatore e nel rispetto del decreto ministeriale 22 aprile 1992. Nella presentazione e designazione del prodotto, la menzione vigna seguita dal toponimo deve essere riportata immediatamente sia al di sotto della denominazione «Curtefranca» che della menzione specifica tradizionale denominazione di origine controllata. In tal caso è vietato fare riferimento al colore (bianco o rosso).

3. È consentita l'aggiunta di indicazioni veritiere tendenti a specificare anche l'attività dell'imbottigliatore, quale viticoltore, azienda agricola, fattoria, villa, tenuta agricola, podere, castello, abbazia e similari in osservanza delle disposizioni UE e nazionali in materia.

4. Alle condizioni previste dal presente disciplinare e nella presentazione e designazione dei vini «Curtefranca», la menzione vigna seguita dal toponimo senza alcuna interposizione di altri termini può essere utilizzata soltanto ai sensi dell'art. 6, comma terzo, della legge n. 164/1992.

5. È vietato l'uso d'indicazioni geografiche, finché non opportunamente previste in lista positiva, facente parte integrante del disciplinare di produzione, che facciano riferimento a frazioni, comuni, località o sottozone, comprese nella zona di cui agli articoli 3 e 5, salvi restando i toponimi inclusi nei nomi delle aziende agricole produttrici e quelli di vigna.

6. La specificazione tradizionale denominazione di origine controllata, deve seguire immediatamente al di sotto la denominazione «Curtefranca» senza interposizione di altre menzioni facoltative o obbligatorie.

7. Nella presentazione e designazione del prodotto i termini bianco e rosso sono facoltativi; se espressi, seguono immediatamente al di sotto sia la denominazione «Curtefranca», che la specificazione denominazione di origine controllata e devono sempre figurare con caratteri di stampa di altezza e dimensione non superiore a due terzi di quelli usati per la denominazione.

8. Sulle etichette delle bottiglie contenenti i vini di cui all'art. 1 deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

*Confezionamento*

1. I vini a denominazione di origine controllata «Curtefranca» possono essere commercializzati in contenitori di capacità massima di 12 litri. I vini «Curtefranca» con la menzione vigna seguita dal toponimo, devono essere posti in vendita solo in recipienti di capacità inferiore e/o uguale a 5 litri.

Tutti i vini a denominazione di origine controllata «Curtefranca», devono essere immessi al consumo solo in bottiglie di vetro, con tappo raso bocca o con tappo di vetro. Èammesso per le bottiglie di contenuto inferiore e/o uguale a 0,250 litri, il tappo a vite e/o a strappo.

ALLEGATO A

B. ELENCO CODICI VINI D.O. E I.G.T., in ordine alfabetico e per le seguenti categorie :

Vini a Denominazione di Origine Controllate e Garantita D.O.C.G. ( Posizione 1 codici : A )

Vini a denominazione di Origine Controllata D.O.C ( Posizione 1 codici : B )

Vini a Indicazione Geografica Tipica I.G.T. ( Posizione 1 codici : C )

| Posizioni Codici | 1 - 4 | 5 | 6 - 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CURTEFRANCA BIANCO | B290 | X | 888 | 1 | X | X | A | 0 | X |
| CURTEFRANCA ROSSO | B290 | X | 999 | 2 | X | X | A | 0 | X |
| CURTEFRANCA VIGNA ( *DA UVE BIANCHE* ) | B290 | X | 888 | 1 | X | X | A | 0 | X |
| CURTEFRANCA VIGNA ( *DA UVE ROSSE* ) | B290 | X | 999 | 2 | X | X | A | 0 | X |

TIPOLOGIE CONSENTITE PER LE CAMPAGNE VENDEMMIALI 2008/2009 E 2009/2010

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRE DI FRANCIACORTA BIANCO | B290 | X | 888 | 1 | X | X | A | 0 | X |
| TERRE DI FRANCIACORTA ROSSO | B290 | X | 999 | 2 | X | X | A | 0 | X |
| TERRE DI FRANCIACORTA VIGNA *(DA UVE BIANCHE)* | B290 | X | 888 | 1 | X | X | A | 0 | X |
| TERRE DI FRANCIACORTA VIGNA *(DA UVE ROSSE)* | B290 | X | 999 | 2 | X | X | A | 0 | X |

**08A04995**

DECRETO 7 luglio 2008.

**Variazione della denominazione del laboratorio «Agenzia delle Dogane - Laboratorio chimico di Verona» in «Ufficio delle Dogane di Verona - Sezione operativa laboratorio chimico», autorizzato con decreto 26 maggio 2006, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo e sostituzione dell'elenco delle prove di analisi.**

## IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE, PER LA QUALITÀ E PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 26 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 130 del 7 giugno 2006 con il quale il laboratorio «Agenzia delle Dogane - Laboratorio chimico di Verona», ubicato in Verona, via Sommacampagna n. 61/a, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 26 giugno 2008, comunica di aver variato la denominazione e di aver revisionato i metodi di prova relativo all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 3 marzo 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC

17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di variare la denominazione del laboratorio da: «Agenzia delle Dogane - Laboratorio chimico di Verona» in: «Ufficio delle Dogane di Verona - Sezione operativa laboratorio chimico» e di sostituire le prove di analisi;

Ritenuta, pertanto, la necessità di modificare la denominazione del predetto laboratorio e di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 26 maggio 2006;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto 26 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 130 del 7 giugno 2006 relativo all'autorizzazione al laboratorio «Agenzia delle Dogane - Laboratorio chimico di Verona», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, la denominazione varia in: «Ufficio delle Dogane di Verona - Sezione operativa laboratorio chimico».

Art. 2.

Le prove di analisi per le quali il laboratorio «Ufficio delle Dogane di Verona - Sezione operativa laboratorio chimico», ubicato in Verona, via Sommacampagna n. 61/a è autorizzato, sono le seguenti:

| Denominazione della prova | Norma/metodo |
|---|---|
| Metanolo, sostanze volatili: Acetaldeide, Acetale, Propan-1-olo, 2-metilpropan-1-olo, 2-metilbutan-1-olo, 3-metilbutan-1-olo, Butan-1-olo, Butan-2-olo, Acetato d'etile | Reg. CE 2870/2000 allegato III |
| Titolo alcolometrico volumico effettivo | Reg. CE 2870/2000 allegato I, met. C |
| Estratto secco totale | Reg. CEE 2676/1990 allegato 4 |
| Massa volumica e densità relativa a 20 °C | Reg. CEE 2676/1990 allegato 1, met. 5.2 |
| Titolo alcolometrico volumico | Reg. CEE 2676/1990 allegato 3, par 5.2 (bilancia idrostatica) + Reg. CE 128/2004 + allegato 4-*bis* + Reg. CE 355/2005 allegato 4-B |

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2008

*Il direttore generale:* DESERTI

**08A05020**

## MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 giugno 2008.

**Costituzione della commissione provinciale di conciliazione di Crotone.**

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CROTONE

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto direttoriale n. 1 del 31 marzo 1998 del direttore della direzione provinciale del lavoro di Crotone con il quale veniva costituita la commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali e plurime del settore privato della provincia di Crotone;

Considerata la necessità di procedere alla ricognizione delle designazioni da parte dei soggetti componenti la commissione;

Preso atto che gli stessi hanno provveduto alle designazioni dei membri effettivi e supplenti in propria rappresentanza;

Decreta:

La commissione provinciale di conciliazione presso la direzione provinciale del lavoro di Crotone è confermata la seguente composizione:

dott. Aurelio Alessandro Nunnari - Funzionario direzione provinciale del lavoro di Crotone, presidente.

Rappresentanti dei datori di lavoro:

1) Confartigianato: sig. Francesco Facino (membro effettivo) - sig. Antonio Samà (supplente);

2) Confagricoltura: sig. Guglielmo Trocino (membro effettivo) - sig.ra Liberata Scerbo (supplente);

3) Confcommercio: sig. Biagio Greco (membro effettivo) - sig. Giovanni Ferrarelli (supplente);

4) Confindustria: sig.ra Maria Molino (membro effettivo) - sig. Antonio Fusinato (supplente);

Rappresentanti dei lavoratori:

1) C.G.I.L.: sig. Amedeo Fantasia (membro effettivo) - sig. Armando Labonia (supplente);

2) C.I.S.L.: sig. Gaetano Alosa (membro effettivo) - sig. Cataldo Vitale (supplente);

3) U.I.L.: sig. Fabio Tomaino (membro effettivo) - sig.ra Giovanna Macrì (supplente);

4) U.G.L.: sig.ra Valentina Putortì (membro effettivo) - sig. Virgilio Prin Abelle (supplente).

Crotone, 23 giugno 2008

*Il dirigente:* BOLIGNANO

**08A04957**

DECRETO 24 giugno 2008.

**Sostituzione di un componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione di Ferrara.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FERRARA

Visto il decreto direttoriale n. 5/2000 del 19 giugno 2000 con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale di conciliazione di Ferrara;

Vista la nota del 6 giugno 2008 con la quale la sig.ra Milena Grassi rassegna le dimissioni da componente effettivo della commissione suindicata;

Vista la nota prot. n. 23 del 9 giugno 2008 con la quale la C.I.S.L. - Unione sindacale territoriale di Ferrara, fornisce le indicazioni per la sua sostituzione;

Decreta:

Il sig. Aldo Spoladori, nato a Trecenta (Rovigo) il 1° agosto 1947 - C.F. SPL LDA 47M01 L359 X, è nominato componente effettivo della Commissione provinciale di conciliazione di Ferrara, in sostituzione della sig.ra Milena Grassi, dimissionaria, che decade dalla nomina.

Ferrara, 24 giugno 2008

*Il direttore:* TEDESCHI

**08A04956**

DECRETO 30 giugno 2008.

**Proroga d'ufficio dell'autorizzazione al commercio e all'impiego di prodotti fitosanitari aventi scadenza entro il 31 dicembre 2008, contenenti sostanze attive iscritte nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo alla immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto in particolare l'allegato I del citato decreto legislativo n. 194/1995, che riporta nell'elenco positivo delle sostanze attive che possono essere utilizzate nei prodotti fitosanitari anche le sostanze attive che hanno superato positivamente la revisione comunitaria;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto in particolare l'art. 11, comma 1 del sopra citato decreto n. 290/2001 che prevede la concessione di una proroga temporanea dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari per procedere alle verifiche previste per il mantenimento dell'autorizzazione stessa;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego per un numero limitato di anni, dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto, contenenti almeno una sostanza attiva che è stata iscritta in allegato I del citato decreto legislativo n. 194/1995 al termine della revisione comunitaria;

Viste in particolare le scadenze delle autorizzazioni dei prodotti di cui trattasi, scadenze che cadono entro il 31 dicembre 2008;

Considerato che tutti i prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto hanno superato positivamente la prima fase delle verifiche previste per l'adeguamento dei prodotti fitosanitari a seguito dell'iscrizione in allegato I di almeno una delle sostanze attive componenti;

Considerato inoltre che per alcuni dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto è attualmente in corso di valutazione la documentazione predisposta conformemente all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995 in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del medesimo decreto legislativo;

Considerato che è attualmente in corso una ricognizione legata alla tipologia dei prodotti fitosanitari (monocomposti e miscele di sostanze attive) e ai fini del pagamento delle tariffe previste dal decreto ministeriale 9 luglio 1999 per il rinnovo delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Ritenuto di conseguenza di dover procedere ad una proroga d'ufficio fino al 30 giugno 2009 delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto, al fine di portare a termine detta ricognizione alla luce delle sopra citate precisazioni assicurando nel contempo la legittima continuità delle relative autorizzazioni al commercio e all'impiego;

Decreta:

Le autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto, contenenti almeno una sostanza attiva che è stata iscritta in allegato I del decreto legislativo n. 194/1995, sono prorogate fino al 30 giugno 2009.

Sono fatti salvi gli adempimenti stabiliti in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 con le modalità che verranno definite dalle singole direttive d'iscrizione delle sostanze attive componenti.

Per i prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto contenenti anche sostanze attive non ancora iscritte in allegato I sono altresì fatti salvi gli adeguamenti alle condizioni che verranno stabilite per tali sostanze attive al termine della loro revisione comunitaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà valore di notifica alle imprese interessate.

Roma, 30 giugno 2008

*Il direttore generale:* BORRELLO

ALLEGATO

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I a conclusione della revisione comunitaria prorogati fino al 30 giugno 2009:

| | Numero Registra zione | Prodotto | Data prima registrazione | IMPRESA | composizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 004552 | DITHANE DG NEOTEC | 3/12/0981 | DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L. | mancozeb |
| 2. | 007732 | KESHET EW | 23/3/1989 | MAGAN ITALIA S.R.L. | cyfluthrin |
| 3. | 007733 | BAYTEROID EW | 23/3/1989 | MAGAN ITALIA S.R.L. | cyfluthrin |
| 4. | 007961 | RIZOLEX GOLD | 22/3/1991 | SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S. | tolclofos metile |
| 5. | 007963 | RIZOLEX 50 PB | 22/3/1991 | SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S. | tolclofos metile |
| 6. | 007969 | RIZOLEX 10 PS | 22/3/1991 | SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S. | tolclofos metile |
| 7. | 007983 | ZODIAC DICURAN DFF | 25/7/1991 | BAYER CROPSCIENCE S.R.L. | chlortoluron diflufenican |
| 8. | 007989 | BASTA | 25/10/1991 | BAYER CROPSCIENCE S.R.L. | glufosinate ammonio |
| 9. | 007996 | CAMEO | 24/1/1992 | DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.R.L. | tribenuron methyl |
| 10. | 008044 | QUARTZ S | 16/3/1992 | BAYER CROPSCIENCE S.R.L. | diflufenican isoproturon |
| 11. | 007997 | GRANSTAR | 24/1/1992 | DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.R.L. | tribenuron methyl |
| 12. | 008059 | IGNITE | 8/4/1992 | BAYER CROPSCIENCE S.R.L. | glufosinate ammonio |
| 13. | 008075 | BILLY | 16/6/1992 | FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH | linuron bifenox |
| 14. | 008087 | BASTA GARDEN | 7/8/1992 | BAYER CROPSCIENCE S.R.L. | glufosinate ammonio |
| 15. | 008090 | BASTA 150 | 7/8/1992 | BAYER CROPSCIENCE S.R.L. | glufosinate ammonio |
| 16. | 008117 | BASTA 200 | 9/11/1992 | BAYER CROPSCIENCE S.R.L. | glufosinate ammonio |
| 17. | 008130 | TITUS | 30/12/1992 | DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.R.L. | rimsulfuron |
| 18. | 008191 | WONDER 25 | 16/3/1993 | DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.R.L. | rimsulfuron |
| 19. | 008368 | EXPRESS COMPRESSE | 7/8/1993 | DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.R.L. | tribenuron methyl |
| 20. | 008369 | GRANSTAR COMPRESSE | 7/8/1993 | DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.R.L. | tribenuron methyl |
| 21. | 008474 | DICOTIL | 14/2/1994 | ITAL-AGRO S.R.L. | mecoprop dicamba |
| 22. | 008479 | ALAR 85 | 30/3/1994 | CHEMTURA ITALY S.R.L. | daminozide |
| 23. | 008480 | RAXIL TM LIQUIDO | 30/3/1994 | BAYER CROPSCIENCE S.R.L. | tebuconazolo thiram |
| 24. | 008483 | ETOSATE 500 | 30/3/1994 | FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH | ethofumesate |
| 25. | 008488 | VITEX 8/68 | 30/3/1994 | SIAPA S.R.L. | mancozeb cimoxanil |
| 26. | 008491 | RAMEZIN 4/40 COMBI | 30/3/1994 | SIAPA S.R.L. | mancozeb cimoxanil |

| | Numero Registra zione | Prodotto | Data prima registrazione | IMPRESA | composizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 27. | 008492 | MANFIL 80 WP | 30/3/1994 | INDOFIL CHEMICAL COMPANY | mancozeb |
| 28. | 008522 | GOLTIX TRIPLE WG | 7/7/1994 | MAGAN ITALIA S.R.L. | ethofumesate metamitron phenmedipham |
| 29. | 008528 | FEINZIN 35 DF | 30/7/1994 | FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH | metribuzin |
| 30. | 008529 | MAXANIL | 30/7/1994 | PASQUALE MORMINO & FIGLIO S.R.L. | mancozeb cimoxanil |
| 31. | 008541 | FORUM | 30/11/1994 | BASF ITALIA S.P.A. | dimetomorf |
| 32. | 008542 | FORUM 50 WP | 30/11/1994 | BASF ITALIA S.P.A. | dimetomorf |
| 33. | 008544 | TIPTOR S | 30/11/1994 | SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A. | ciproconazolo procloraz |
| 34. | 008562 | CIMOMANIL | 3/12/1994 | DIACHEM S.P.A. | mancozeb cimoxanil |
| 35. | 008570 | GOLTIX MIX | 3/12/1994 | MAGAN ITALIA S.R.L. | ethofumesate metamitron |
| 36. | 008571 | GOLTIX T | 3/12/1994 | MAGAN ITALIA S.R.L. | ethofumesate metamitron |
| 37. | 008577 | MANCOPLANT 80 | 3/12/1994 | FIELD FARM S.R.L. | mancozeb |
| 38. | 008579 | COVER COMBI | 3/12/1994 | FIELD FARM S.R.L. | mancozeb rame ossicloruro |
| 39. | 008595 | PIRIGEN 24 WP | 3/12/1994 | ADICA S.R.L. | pirimicarb |
| 40. | 008601 | FOLPAN 80 WDG | 3/12/1994 | MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.R.L. | folpet |
| 41. | 008608 | MICENE DF | 3/12/1994 | SIPCAM S.P.A. | mancozeb |
| 42. | 008612 | MICEXANIL M | 3/12/1994 | OXON ITALIA S.P.A. | mancozeb cimoxanil |
| 43. | 008618 | PIRIFLO | 23/12/1994 | CHEMIA S.P.A. | pirimicarb |
| 44. | 008633 | BETANAL TRIO WG | 20/6/2003 | BAYER CROPSCIENCE S.R.L. | ethofumesate metamitron phenmedipham |
| 45. | 008639 | ARPEL | 14/1/1995 | HELM AG | fosetyl-aluminium |
| 46. | 008642 | CURZATE M DF | 31/1/1995 | DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.R.L. | mancozeb cimoxanil |
| 47. | 008649 | PIRIDANE 40,8 E.C. | 31/1/1995 | DIACHEM S.P.A. | clorpirifos |
| 48. | 008652 | PIRIDANE | 31/1/1995 | DIACHEM S.P.A. | clorpirifos |
| 49. | 008662 | AMPELOSAN CM 4-40 | 31/1/1995 | DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L. | mancozeb cimoxanil |
| 50. | 008678 | EMISCAM MGD | 31/1/1995 | SCAM S.P.A. | pirimicarb |
| 51. | 008684 | MANTIR 75 DG | 31/1/1995 | DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.R.L. | mancozeb |
| 52. | 008688 | SUGARBETA SE | 31/1/1995 | BAYER CROPSCIENCE S.R.L. | phenmedipham |
| 53. | 008690 | DANADIM | 31/1/1995 | CHEMINOVA AGRO ITALIA S.R.L. | dimetoato |
| 54. | 008694 | OROVIT M | 31/1/1995 | SIVAM S.P.A. | mancozeb cimoxanil |
| 55. | 008729 | FORUM R | 23/3/1995 | BASF ITALIA S.P.A. | dimetomorf rame ossicloruro |
| 56. | 008730 | FORUM R BLU | 23/3/1995 | BASF ITALIA S.P.A. | dimetomorf rame ossicloruro |

| | Numero Registrazione | Prodotto | Data prima registrazione | IMPRESA | composizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 57. | 008731 | ACROBAT R | 23/3/1995 | BASF ITALIA S.P.A. | dimetomorf rame ossicloruro |
| 58. | 008732 | ACROBAT R BLU | 23/3/1995 | BASF ITALIA S.P.A. | dimetomorf rame ossicloruro |
| 59. | 008806 | AFIDANE 25 | 6/3/1996 | DIACHEM S.P.A. | pirimicarb |
| 60. | 008841 | CYREN 7,5 G | 6/5/1996 | CHEMINOVA A/S | clorpirifos |
| 61. | 008889 | SOUND | 19/6/1996 | BAYER CROPSCIENCE S.R.L. | 2,4-d metosulam |
| 62. | 008909 | FUNGIMAN COMBI | 6/8/1996 | AGROSER S.R.L. | mancozeb cimoxanil |
| 63. | 008914 | MEKOR DUO | 6/8/1996 | SIAPA S.R.L. | ethofumesate metamitron |
| 64. | 008929 | TOPIK 240 EC | 1/10/1996 | SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A. | clodinafop propargyl cloquintocet mexyl |
| 65. | 008933 | SOLEAS | 1/10/1996 | BASF ITALIA S.P.A. | pyrimethanil |
| 66. | 008934 | SCALA | 1/10/1996 | BASF ITALIA S.P.A. | pyrimethanil |
| 67. | 008941 | CRIORAM COMBI DF | 25/10/1996 | ISAGRO S.P.A. | folpet cimoxanil rame ossicloruro |
| 68. | 008942 | VITEX COMBI DF | 25/10/1996 | SIAPA S.R.L. | mancozeb cimoxanil |
| 69. | 008945 | ENOVIT METIL DF | 25/10/1996 | SIPCAM S.P.A. | thiophanate methyl |
| 70. | 008970 | DIXI M | 25/10/1996 | ORIS S.P.A. | mancozeb cimoxanil |
| 71. | 009038 | OPINION | 23/12/1996 | MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD | propiconazole |
| 72. | 009051 | CEREWEED 30E | 31/12/1996 | BASF ITALIA S.P.A. | mancozeb pendimetalin |
| 73. | 009061 | WEEDAGRO MC | 31/12/1996 | CHEMINOVA AGRO ITALIA S.R.L. | mcpa |
| 74. | 009066 | MERPAN CONCIA SEME | 31/12/1996 | MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.R.L. | captano |
| 75. | 009070 | MICEXANIL BIANCO | 31/12/1996 | SIPCAM S.P.A. | mancozeb cimoxanil |
| 76. | 009079 | REGRAN COMBI | 31/12/1996 | ISAGRO ITALIA S.R.L. | 2,4-d mcpa |
| 77. | 009089 | CYMOXAN M | 20/1/1997 | NUFARM ITALIA S.R.L. | mancozeb cimoxanil |
| 78. | 009091 | LYOS | 20/1/1997 | BAYER CROPSCIENCE S.R.L. | chlorothalonil propamocarb |
| 79. | 009092 | FOLPRAME DRY FLOW | 20/1/1997 | ISAGRO S.P.A. | folpet rame ossicloruro |
| 80. | 009110 | MANCOZIN WDG | 29/1/1997 | SIAPA S.R.L. | mancozeb |
| 81. | 009111 | REGRAN D | 29/1/1997 | ISAGRO ITALIA S.R.L. | dicamba mcpa |
| 82. | 009112 | ORTHOFOR WDG | 29/1/1997 | ISAGRO ITALIA S.R.L. | captano |
| 83. | 009119 | MANCOZIM 4-40 | 29/1/1997 | TERRANALISI S.R.L. | mancozeb cimoxanil |
| 84. | 009131 | PYRINEX ME | 14/2/1997 | MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD | clorpirifos |
| 85. | 009133 | PENDICAM | 19/2/1997 | BASF ITALIA S.P.A. | dicamba pendimetalin |

| | Numero Registra zione | Prodotto | Data prima registrazione | IMPRESA | composizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 86. | 009136 | RAMEZIN FC WDG | 19/2/1997 | ISAGRO S.P.A. | folpet cimoxanil rame ossicloruro |
| 87. | 009137 | RAMEZIN FC | 19/2/1997 | ISAGRO S.P.A. | folpet cimoxanil rame ossicloruro |
| 88. | 009141 | CUMAN COMBI | 28/2/1997 | AGROSER S.R.L. | mancozeb rame solfato e poltiglia bordolese |
| 89. | 009153 | CYREN 44 EC | 7/3/1997 | CHEMINOVA A/S | clorpirifos |
| 90. | 009155 | DURSBAN 5 G | 7/3/1997 | DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L. | clorpirifos |
| 91. | 009171 | GALBEN R 4-33 | 17/3/1997 | ISAGRO S.P.A. | benalaxyl rame assicloruro |
| 92. | 009199 | ASPOR WG | 10/4/1997 | ISAGRO ITALIA S.R.L. | mancozeb |
| 93. | 009216 | RAMEZIN MZ | 24/4/1997 | ISAGRO S.P.A. | mancozeb rame ossicloruro |
| 94. | 009220 | EMMECI | 28/4/1997 | CHEMIA S.P.A. | mcpa |
| 95. | 009221 | AFICARB | 28/4/1997 | SIVAM S.P.A. | pirimicarb |
| 96. | 009244 | ZIRAMIT 80 WG | 12/6/1997 | TAMINCO ITALIA S.R.L. | ziram |
| 97. | 009306 | PROPLANT | 28/8/1997 | AGRIPHAR S.A. | propamocarb |
| 98. | 009320 | ZR 20 BLU | 1/9/1997 | SIPCAM S.P.A. | mancozeb rame ossicloruro |
| 99. | 009339 | BETANAL EXPERT | 15/9/1997 | BAYER CROPSCIENCE S.R.L. | desmedipham ethofumesate phenmedipham |
| 100. | 009342 | DEMETRINA SE | 15/9/1997 | DIACHEM S.P.A. | deltamethrin |
| 101. | 009346 | AFITOX 13,5 WDG | 15/9/1997 | SIAPA S.R.L. | pirimicarb |
| 102. | 009352 | CLIOPHAR 100 SL | 15/9/1997 | AGRIPHAR S.A. | clopyralid |
| 103. | 009356 | AFIDAGRO | 17/9/1997 | CHEMINOVA AGRO ITALIA S.R.L. | pirimicarb |
| 104. | 009370 | ZR 20 BIANCO | 25/9/1997 | SIPCAM S.P.A. | mancozeb rame ossicloruro |
| 105. | 009373 | CHORUS | 29/9/1997 | SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A. | cyprodinil |
| 106. | 009376 | BROMOTRIL | 29/9/1997 | AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD | bromoxinil ottanoato |
| 107. | 009377 | BRIOTRIL | 29/9/1997 | AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD | bromoxinil ottanoato ioxinil ottanoato |
| 108. | 009399 | MEDAL 25 | 15/10/1997 | MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD | propiconazole |
| 109. | 009430 | INCA | 2/12/1997 | BASF ITALIA S.P.A. | pendimetalin |
| 110. | 009439 | PENNCONIL | 17/12/1997 | CEREXAGRI ITALIA S.R.L. | mancozeb cimoxanil |
| 111. | 009441 | ORTIDOR | 17/12/1997 | GREENLOGY S.R.L. | clorpirifos metile |
| 112. | 009444 | CHLORCYRIN 220 EC | 17/12/1997 | AGRIPHAR S.A. | clorpirifos cypermethrin |
| 113. | 009451 | BROMOTRIL FE | 23/12/1997 | AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD | bromoxynil pendimetalin |
| 114. | 009468 | AGRIZEB 80 | 13/1/1998 | AGRIMPORT S.P.A. | mancozeb |
| 115. | 009471 | CAIMAN 40 EC | 13/1/1998 | MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD | clorpirifos |

| | Numero Registra zione | Prodotto | Data prima registrazione | IMPRESA | composizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 116. | 009548 | MOXAN-M | 2/3/1998 | ADICA S.R.L. | mancozeb cimoxanil |
| 117. | 009555 | STOMP 60 WG | 10/3/1998 | BASF ITALIA S.P.A. | pendimetalin |
| 118. | 009578 | SWITCH | 2/4/1998 | SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A. | cyprodinil fludioxonil |
| 119. | 009592 | PENDULUM | 8/4/1998 | BASF ITALIA S.P.A. | pendimetalin |
| 120. | 009597 | VITISAN | 14/4/1998 | MANICA S.P.A. | mancozeb rame solfato |
| 121. | 009620 | R MAX M | 29/4/1998 | NEW AGRI S.R.L. | mancozeb rame ossicloruro |
| 122. | 009631 | METRIN EC | 14/5/1998 | AGRIPHAR S.A. | cypermethrin |
| 123. | 009632 | GOLD BEET TRIPLO | 14/5/1998 | AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD | ethofumesate phenmedipham metamitron |
| 124. | 009670 | THIANOSAN 80 WG | 7/7/1998 | TAMINCO ITALIA S.R.L. | thiram |
| 125. | 009678 | M70 DF | 7/7/1998 | DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.R.L. | mancozeb |
| 126. | 009689 | AURIGA | 14/7/1998 | AGRIPHAR S.A. | propamocarb cloridrato |
| 127. | 009698 | ORBIT | 28/7/1998 | AGRIPHAR S.A. | cypermethrin clorpirifos metile |
| 128. | 009705 | PREVITER | 28/7/1998 | AGRIPHAR S.A. | propamocarb |
| 129. | 009727 | SEPRAGOLF | 3/9/1998 | SEPRAN S.A.S. | mecoprop dicamba |
| 130. | 009734 | MANGRIF 75 DF | 3/9/1998 | DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.R.L. | mancozeb |
| 131. | 009767 | NUFOS 7,5 G | 1/10/1998 | CHEMINOVA AGRO ITALIA S.R.L. | clorpirifos |
| 132. | 009786 | GREEN-GO | 30/10/1998 | ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A. | mecoprop dicamba |
| 133. | 009790 | CONTATTO 320 | 30/10/1998 | FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH | phenmedipham |
| 134. | 009793 | CONTATTO TWIN | 2/11/1998 | FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH | ethofumesate phenmedipham |
| 135. | 009797 | GROLEN | 2/11/1998 | SCAM S.P.A. | tolclofos metile |
| 136. | 009798 | CLOPIX 100 LS | 2/11/1998 | SCAM S.P.A. | clopyralid |
| 137. | 009809 | CAPTANO 80 WG | 2/11/1998 | NUFARM ITALIA S.R.L. | captano |
| 138. | 009813 | DICLOPYR | 18/11/1998 | AGRIMIX S.R.L. | clopyralid |
| 139. | 009817 | C-M 4-40 | 18/11/1998 | INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES S.A. | mancozeb cimoxanil |
| 140. | 009830 | ASPOR Z | 23/11/1998 | ISAGRO ITALIA S.R.L. | mancozeb |
| 141. | 009853 | ARPEL RAMATO | 4/12/1998 | HELM AG | fosetyl-aluminium rame solfato |
| 142. | 009855 | TRAMAT COMBI SC | 4/12/1998 | BAYER CROPSCIENCE S.R.L. | ethofumesate lenacil |
| 143. | 009897 | DRUPASAN G | 15/1/1999 | AGROSER S.R.L. | ziram |
| 144. | 009898 | FUNGIMAN G | 15/1/1999 | AGROSER S.R.L. | mancozeb |
| 145. | 009900 | FLAVOS | 15/1/1999 | AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD | bromoxinil ottanoato |
| 146. | 009932 | BRIONIL 75 WDG | 12/2/1999 | AGRIMPORT S.P.A. | chlorothalonil |
| 147. | 009938 | MASTER | 12/2/1999 | MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD | clorpirifos |

| | Numero Registra zione | Prodotto | Data prima registrazione | IMPRESA | composizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 148. | 009940 | ZELIG GR | 12/2/1999 | MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD | clorpirifos |
| 149. | 009941 | BUMPER P | 12/2/1999 | MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD | propiconazole procloraz |
| 150. | 009959 | GALATAS DUO WG | 23/2/1999 | NUFARM ITALIA S.R.L. | mancozeb cimoxanil |
| 151. | 009963 | METIDANE 22 | 23/3/1999 | DIACHEM S.P.A. | clorpirifos metile |
| 152. | 009978 | CARLIT | 5/3/1999 | ISAGRO S.P.A. | mancozeb benalaxyl fosetyl-aluminium |
| 153. | 009984 | CASSIOPEA | 11/3/1999 | MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.R.L. | metribuzin |
| 154. | 010005 | SCOTTS WEEDCONTROL | 9/4/1999 | SCOTTS INTERNATIONAL B.V. | 2,4 D dicamba |
| 155. | 010025 | VISION | 4/5/1999 | BASF ITALIA S.P.A. | pyrimethanil fluquinconazolo |
| 156. | 010028 | ALIADO 4-40 CM | 6/5/1999 | COMMERCIAL QUIMICA MASSO' S.A. | mancozeb cimoxanil |
| 157. | 010038 | TASK | 25/5/1999 | DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.R.L. | rimsulfuron dicamba |
| 158. | 010049 | DURSBAN 75 WG | 26/5/1999 | DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L. | clorpirifos |
| 159. | 010057 | ARPEL WDG | 3/6/1999 | HELM AG | fosetyl-aluminium |
| 160. | 010063 | TOPIK | 21/6/1999 | SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A. | clodinafop propargyl cloquintocet mexyl |
| 161. | 010088 | MAXIM | 13/7/1999 | AGRIPHAR S.A. | triclopir |
| 162. | 010089 | TMTD 40 L | 13/7/1999 | TERRANALISI S.R.L. | thiram |
| 163. | 010156 | BETAGOL COMBI | 20/9/1999 | FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH | ethofumesate metamitron |
| 164. | 010165 | TORNADO COMBI | 5/10/1999 | FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH | ethofumesate metamitron |
| 165. | 010168 | SELECTER | 11/10/1999 | WOLF ITALIA S.R.L. | 2,4-d dicamba |
| 166. | 010177 | VALESATE COMBI SC | 11/10/1999 | BAYER CROPSCIENCE S.R.L. | ethofumesate lenacil |
| 167. | 010187 | NAUTILE DG | 3/11/1999 | CEREXAGRI ITALIA S.R.L. | mancozeb cimoxanil |
| 168. | 010216 | AGRITOX DRY 800 | 9/12/1999 | NUFARM GMBH & CO KG | mcpa |
| 169. | 010220 | DICOPUR COMBI | 9/12/1999 | NUFARM GMBH & CO KG | 2,4-d mcpa |
| 170. | 010226 | DICOPUR M 750 SL | 20/12/1999 | NUFARM GMBH & CO KG | mcpa |
| 171. | 010234 | SLOGAN R BLU | 20/12/1999 | BASF ITALIA S.P.A. | dimetomorf rame ossicloruro |
| 172. | 010236 | SLOGAN R | 20/12/1999 | BASF ITALIA S.P.A. | dimetomorf rame ossicloruro |
| 173. | 010257 | BANG | 10/1/2000 | AGRIPHAR S.A. | cypermethrin |
| 174. | 010263 | DRIVER | 10/1/2000 | NUFARM ITALIA S.R.L. | mecoprop dicamba |
| 175. | 010278 | SARMOX M BIANCO | 13/1/2000 | AGROQUALITA' S.R.L. | mancozeb cimoxanil |

| | Numero Registrazione | Prodotto | Data prima registrazione | IMPRESA | composizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 176. | 010297 | SINIS 35 WG | 3/2/2000 | MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.R.L. | metribuzin |
| 177. | 010306 | MISTRAL | 3/2/2000 | DIACHEM S.P.A. | mcpa |
| 178. | 010315 | AGROCYDE 5 EC | 3/2/2000 | TECOMAG S.R.L. | cypermethrin |
| 179. | 010329 | FORUM MZ WG | 11/2/2000 | BASF ITALIA S.P.A. | dimetomorf mancozeb |
| 180. | 010339 | AVISO DF | 28/2/2000 | BASF ITALIA S.P.A. | metiram cimoxanil |
| 181. | 010342 | RIFLE 44 | 28/2/2000 | DIACHEM S.P.A. | mancozeb cimoxanil |
| 182. | 010353 | TRIBEL 100 EC | 8/3/2000 | AGRIPHAR S.A. | triclopir butossietilen estere |
| 183. | 010368 | TRISCABOL 81 WG | 8/3/2000 | CEREXAGRI ITALIA S.R.L. | ziram |
| 184. | 010382 | DORIFOS | 22/3/2000 | GREENLOGY S.R.L. | clorpirifos metile |
| 185. | 010391 | FOGLIALARGA | 22/3/2000 | AGRICO S.R.L. | mecoprop dicamba |
| 186. | 010396 | FLIP 25 EC | 22/3/2000 | MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.R.L. | propiconazole |
| 187. | 010426 | PROTIL EC | 29/3/2000 | MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.R.L. | propiconazole |
| 188. | 010447 | NOVEL DUO | 19/4/2000 | MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD | propiconazole procloraz |
| 189. | 010470 | PENNPHOS 240 | 19/4/2000 | CEREXAGRI ITALIA S.R.L. | clorpirifos |
| 190. | 010478 | ASPID | 19/4/2000 | AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD | bromoxynil terbutilazina |
| 191. | 010483 | EMBLEM | 10/5/2000 | NUFARM S.A.S. | bromoxinil ottanoato |
| 192. | 010505 | PROGREEN | 31/5/2000 | MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD | propiconazole procloraz |
| 193. | 010507 | CLORMETIL | 31/5/2000 | DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L. | clorpirifos metile |
| 194. | 010513 | TIOCOMPLEX M | 14/6/2000 | PASQUALE MORMINO & FIGLIO S.R.L. | mancozeb rame ossicloruro zolfo |
| 195. | 010540 | ALISE' 75 WG | 22/6/2000 | DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L. | clorpirifos |
| 196. | 010546 | PYCHLOREX 21,5 CS | 20/7/2000 | AGRIPHAR S.A. | clorpirifos |
| 197. | 010565 | DICOTIL EXTRA | 1/8/2000 | ERREGI S.R.L. | mecoprop clopyralid dicamba |
| 198. | 010568 | ZOOMER | 1/8/2000 | AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD | glifosate oxifluorfen |
| 199. | 010577 | METRIPHAR 70 WG | 6/9/2000 | AGRIPHAR S.A. | metribuzin |
| 200. | 010581 | CITRIN EC | 6/9/2000 | AGRIPHAR S.A. | cypermethrin |
| 201. | 010582 | PAM | 6/9/2000 | AGRIPHAR S.A. | propamocarb cloridrato |
| 202. | 010591 | VEBIPHOS-L | 6/9/2000 | CEREXAGRI ITALIA S.R.L. | clorpirifos |
| 203. | 010606 | MICROPIR | 18/10/2000 | AGRIPHAR S.A. | clorpirifos |
| 204. | 010608 | BIETOSATE SC | 18/10/2000 | FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH | ethofumesate |

| | Numero Registrazione | Prodotto | Data prima registrazione | IMPRESA | composizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 205. | 010609 | MESOZIN 35 WG | 18/10/2000 | FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH | metribuzin |
| 206. | 010620 | DISERGREEN | 6/11/2000 | PRO.PHY.M SARL | mecoprop dicamba |
| 207. | 010631 | CLASS COP | 6/12/2000 | MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD | folpet rame idrossido |
| 208. | 010638 | MANCOZEB MANICA 75 WG | 6/12/2000 | MANICA S.P.A. | mancozeb |
| 209. | 010641 | MANCOZEB MANICA 80 PB | 6/12/2000 | MANICA S.P.A. | mancozeb |
| 210. | 010647 | TRIAD | 6/12/2000 | HELM AG | fosetyl-aluminium |
| 211. | 010651 | AGRIZEB DG | 29/12/2000 | AGRIMPORT S.P.A. | mancozeb |
| 212. | 010677 | CYMOTEC M440 | 22/1/2001 | TECNITERRA S.R.L. | mancozeb cimoxanil |
| 213. | 010723 | RIFOS CS | 16/2/2001 | AGRIPHAR S.A. | clorpirifos |
| 214. | 010771 | MOST MICRO | 10/4/2001 | SIPCAM S.P.A. | pendimetalin |
| 215. | 010898 | NORTRON COMBI FLOW | 20/4/2001 | BAYER CROPSCIENCE S.R.L. | ethofumesate lenacil |
| 216. | 010927 | KOHINOR PLUS | 15/5/2001 | MAGAN ITALIA S.R.L. | cyfluthrin imidacloprid |
| 217. | 010938 | MANCOSIM 75 DF | 17/5/2001 | TERRANALISI S.R.L. | mancozeb |
| 218. | 010973 | PYRINEX PRONTO | 12/7/2001 | MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD | clorpirifos |
| 219. | 010976 | METEOR | 12/7/2001 | DIACHEM S.P.A. | deltamethrin |
| 220. | 010984 | PIRICAPS MS | 12/7/2001 | CHEMIA S.P.A. | clorpirifos |
| 221. | 010999 | BETANAL SE | 30/7/2001 | BAYER CROPSCIENCE S.R.L. | phenmedipham |
| 222. | 011000 | ETOCIL SC | 30/7/2001 | BAYER CROPSCIENCE S.R.L. | ethofumesate lenacil |
| 223. | 011015 | PYCHLOREX 480 EC | 25/9/2001 | DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L. | clorpirifos |
| 224. | 011017 | GLIFO-POP S | 25/9/2001 | AGRIMPORT S.P.A. | glifosate mcpa |
| 225. | 011047 | DICOPLUS | 23/10/2001 | PRO.PHY.M SARL | clopyralid mecoprop dicamba |
| 226. | 011050 | REBEET DUO SC | 23/10/2001 | FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH | ethofumesate phenmedipham |
| 227. | 011077 | TOP-TEAM | 9/11/2001 | COMPO AGRICOLTURA S.P.A. | mecoprop dicamba sale sodico |
| 228. | 011103 | MERPAN 80 SC | 29/11/2001 | MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD | captano |
| 229. | 011104 | CUPROFIX 30 DISPERSS | 29/11/2001 | CEREXAGRI ITALIA S.R.L. | mancozeb rame poltiglia bordolese |
| 230. | 011105 | CUPROFIX 30 DISPERSS BLU | 29/11/2001 | CEREXAGRI ITALIA S.R.L. | mancozeb rame solfato e poltiglia bordolesse |
| 231. | 011106 | MANFIL 75 WG | 29/11/2001 | INDOFIL CHEMICAL COMPANY | mancozeb |
| 232. | 011107 | ECO-TRAP | 29/11/2001 | VIORYL S.A. | deltamethrin 1,7-dioxaspiro-5,5-undecano |
| 233. | 011157 | PROPYDOR | 18/1/2002 | NATAN S.R.L. | propiconazole |

| | Numero Registra zione | Prodotto | Data prima registrazione | IMPRESA | composizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 234. | 011186 | JAGER | 5/2/2002 | DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L. | clorpirifos metile |
| 235. | 011192 | ASOFIL | 5/2/2002 | HELM AG | fosetyl-aluminium |
| 236. | 011204 | RIZOSOL 50 | 22/2/2002 | SARIAF GOWAN S.P.A. | tolclofos metile |
| 237. | 011207 | GRAMILANE G | 22/2/2002 | DIACHEM S.P.A. | pendimetalin |
| 238. | 011231 | CLORIMID 80 DF | 4/3/2002 | MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD | captano |
| 239. | 011244 | VAFOR PIR | 19/3/2002 | DIACHEM S.P.A. | clorpirifos metile |
| 240. | 011248 | DIMETHOAT ST | 19/3/2002 | CHEMINOVA AGRO ITALIA S.R.L. | dimetoato |
| 241. | 011255 | VAPIRE DEL | 28/3/2002 | DIACHEM S.P.A. | deltamethrin |
| 242. | 011279 | PROMOSOL | 12/4/2002 | EUROPHYTO TECHNOLOGY SERVING AGRICULTURE S.R.L. | propamocarb |
| 243. | 011284 | CIMOTER 4-40 | 12/4/2002 | TERRANALISI S.R.L. | mancozeb cimoxanil |
| 244. | 011285 | VIRONEX MZ | 12/4/2002 | INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES S.A. | mancozeb cimoxanil |
| 245. | 011293 | FRECCIA | 24/4/2002 | AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD | glifosate oxifluorfen |
| 246. | 011304 | MICO MZ 75 WDG | 7/5/2002 | SIVAM S.P.A. | mancozeb |
| 247. | 011313 | PROXAN SL | 9/5/2002 | AGRIPHAR S.A. | propamocarb cloridrato |
| 248. | 011357 | RAMEZIN 4/40 NC | 5/6/2002 | ISAGRO ITALIA S.R.L. | mancozeb cimoxanil |
| 249. | 011360 | GRIP 25 | 5/6/2002 | MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD | propiconazole |
| 250. | 011390 | VITENE TRIPLO BLU | 2/7/2002 | SIPCAM S.P.A. | mancozeb cimoxanil fosetyl-aluminium |
| 251. | 011393 | BEETLE | 2/7/2002 | AGRIPHAR S.A. | cypermethrin |
| 252. | 011398 | CURZEB PB | 17/7/2002 | MANICA S.P.A. | mancozeb cimoxanil |
| 253. | 011414 | TENDENCY 25 | 23/7/2002 | MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD | propiconazole |
| 254. | 011427 | PATCHVEISS | 16/9/2002 | SCAM S.P.A. | tolclofos metile |
| 255. | 011442 | ALIADO 75 DF | 23/9/2002 | COMMERCIAL QUIMICA MASSO' S.A. | mancozeb |
| 256. | 011475 | DIZIRAM 76 WG | 22/10/2002 | FMC FORET S.A. | ziram |
| 257. | 011476 | TOLCLO | 22/10/2002 | ERREGI S.R.L. | tolclofos metile |
| 258. | 011478 | FUNGIZEB 80 WP | 22/10/2002 | AGRIPHAR S.A. | mancozeb diflubenzuron |
| 259. | 011490 | CURZEB WG | 22/10/2002 | MANICA S.P.A. | mancozeb cimoxanil |
| 260. | 011501 | FOLMAK 80 WDG | 8/11/2002 | MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD | folpet |
| 261. | 011505 | READY GERMIPLUS | 22/11/2002 | SCOTTS ITALIA S.R.L. | pendimetalin |
| 262. | 011527 | PYRINEX QUICK | 6/12/2002 | MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD | clorpirifos deltamethrin |
| 263. | 011635 | MICOCUR MZ | 11/3/2003 | SIVAM S.P.A. | mancozeb cimoxanil |

| | Numero Registra zione | Prodotto | Data prima registrazione | IMPRESA | composizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 264. | 011638 | FLUORATE | 14/3/2003 | ITAL-AGRO S.R.L. | glifosate oxifluorfen |
| 265. | 011640 | HELCOZEB 80 WP | 14/3/2003 | HELM AG | mancozeb |
| 266. | 011655 | FLOWSAN FS | 18/4/2003 | TAMINCO ITALIA S.R.L. | thiram |
| 267. | 011659 | HERBITOTAL S | 18/4/2003 | AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD | glifosate oxifluorfen |
| 268. | 011666 | FASER | 18/4/2003 | AGROWIN BIOSCIENCES S.R.L. | mancozeb cimoxanil |
| 269. | 011710 | GARDIUS | 23/7/2003 | CHEMINOVA AGRO ITALIA S.R.L. | dimetoato |
| 270. | 011730 | COSMOTRIN | 31/7/2003 | AGRIPHAR S.A. | cypermethrin |
| 271. | 011732 | ALLEATO 80 WG | 31/7/2003 | HELM AG | fosetyl-aluminium |
| 272. | 011734 | CONTATTO DOUBLE SC | 31/7/2003 | FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH | phenmedipham |
| 273. | 011769 | OVNI XL | 22/10/2003 | AAKO B.V. | glifosate oxifluorfen |
| 274. | 011773 | DIMISTAR | 12/11/2003 | CHEMINOVA AGRO ITALIA S.R.L. | dimetoato |
| 275. | 011796 | GLIFAST | 10/11/2003 | AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD | glifosate oxifluorfen |
| 276. | 011874 | VITENE TRIPLO | 10/12/2003 | SIPCAM S.P.A. | mancozeb cimoxanil fosetyl-aluminium |
| 277. | 011900 | FORUM R WG | 27/10/2003 | BASF ITALIA S.P.A. | dimetomorf rame ossicloruro |
| 278. | 011906 | MANCOS | 17/2/2004 | CONAS S.R.L. | mancozeb |
| 279. | 011907 | RIFOS 480 EC | 19/12/2003 | DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L. | clorpirifos |
| 280. | 011921 | RISCIO' | 16/1/2004 | DIACHEM S.P.A. | tolclofos metile |
| 281. | 011928 | ETHYLFAST | 19/12/2003 | CEREXAGRI ITALIA S.R.L. | clorpirifos |
| 282. | 011931 | MANZEB 75 WG | 27/1/2004 | CHEMIA S.P.A. | mancozeb |
| 283. | 011954 | TERMINAL DUO | 30/3/2004 | SARIAF GOWAN S.P.A. | glifosate oxifluorfen |
| 284. | 011955 | ACROBAT MZ WG | 16/1/2004 | BASF ITALIA S.P.A. | dimetomorf mancozeb |
| 285. | 011990 | CLORPIRIFOS 21,5% CS | 4/2/2004 | AGRIPHAR S.A. | clorpirifos |
| 286. | 012026 | AWARD | 27/2/2004 | AGROWIN BIOSCIENCES S.R.L. | clorpirifos |
| 287. | 012028 | DESTROYER 480 EC | 18/3/2004 | DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L. | clorpirifos |
| 288. | 012029 | ETILVAL 480 EC | 18/3/2004 | DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L. | clorpirifos |
| 289. | 012067 | CIPER | 23/3/2004 | TECOMAG S.R.L. | cypermethrin |
| 290. | 012083 | DANADIM PROGRESS | 25/5/2004 | CHEMINOVA AGRO ITALIA S.R.L. | dimetoato |
| 291. | 012115 | BARRACUDA | 27/5/2004 | TECOMAG S.R.L. | cypermethrin |
| 292. | 012144 | INPUT N | 17/11/2004 | ISAGRO S.P.A. | benalaxyl mancozeb fosetyl-aluminium |
| 293. | 012211 | MEDOR | 2/8/2005 | FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH | metribuzin |

| | Numero Registra zione | Prodotto | Data prima registrazione | IMPRESA | composizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 294. | 012320 | PERSHING | 23/11/2004 | CHEMINOVA AGRO ITALIA S.R.L. | clorpirifos |
| 295. | 012322 | COMPO MUFFA-STOP | 20/4/2005 | COMPO AGRICOLTURA S.P.A. | cyprodinil fludioxonil |
| 296. | 012344 | VEBITHRIN 5 EC | 23/11/2004 | AGRIPHAR S.A. | cypermethrin |
| 297. | 012372 | FARO FL | 21/10/2004 | SIPCAM S.P.A. | thiophanate methyl |
| 298. | 012421 | FENDINAL SC | 2/9/2005 | BAYER CROPSCIENCE S.R.L. | phenmedipham |
| 299. | 012434 | PERCITRIN EC | 24/1/2005 | AGRIPHAR S.A. | cypermethrin |
| 300. | 012450 | B-NINE | 28/4/2005 | CHEMTURA ITALY S.R.L. | daminozide |
| 301. | 012522 | METRO | 6/12/2005 | AGRIPHAR S.A. | metribuzin |
| 302. | 012561 | MILLENIUM | 14/2/2006 | IRVITA PLANT PROTECTION N.V. | cyfluthrin imidacloprid |
| 303. | 012596 | ROCKET | 9/11/2005 | CHEMIA S.P.A. | pirimifos etile |
| 304. | 012749 | MANZATE 75 DF | 19/9/2005 | DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.R.L. | mancozeb |
| 305. | 012848 | R6 ERRESEI SB-R42 WG | 30/11/2005 | CEREXAGRI ITALIA S.R.L. | mancozeb rame solfato |
| 306. | 012849 | GEMINI | 1/2/2006 | MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD | propiconazole procloraz |
| 307. | 012852 | FELIX | 18/11/2005 | MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD | propiconazole |
| 308. | 012853 | TOMACOR DF | 23/1/2006 | FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH | metribuzin |
| 309. | 012912 | R6 ERRESEI TRIPLO S BLU | 9/11/2005 | SIPCAM S.P.A. | mancozeb cimoxanil fosetyl-aluminium |
| 310. | 012931 | FUNGI MZ DF | 9/1/2006 | SIVAM S.P.A. | mancozeb |
| 311. | 012987 | PIRICHEM GR | 18/1/2006 | CHEMIA S.P.A. | clorpirifos |
| 312. | 013005 | PROMAG | 2/3/2006 | AGRIPHAR S.A. | propamocarb cloridrato |
| 313. | 013010 | RIFOS DUO | 22/3/2006 | AGRIPHAR S.A. | clorpirifos cypermethrin |
| 314. | 013012 | FOLVIT 80 WDG | 1/3/2006 | MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.R.L. | folpet |
| 315. | 013053 | AUSTRAL | 27/4/2006 | DIACHEM S.P.A. | clorpirifos |
| 316. | 013089 | CRITTOX WG | 31/5/2006 | SIAPA S.R.L. | mancozeb |
| 317. | 013116 | METROMAG | 24/8/2006 | AGRIPHAR S.A. | metribuzin |
| 318. | 013133 | NIBER 35 WG | 3/8/2006 | MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.R.L. | metribuzin |
| 319. | 013147 | GEOZEB WG | 9/9/2006 | GEOFIN S.R.L. | mancozeb |
| 320. | 013167 | POMARSOL 80 WG | 1/12/2006 | TAMINCO ITALIA S.R.L. | thiram |
| 321. | 013178 | AZUL MZ 75 WG | 22/2/2007 | BE DI BR BUSOLIN ELIGIO DI BUSOLIN RODOLFO | mancozeb |
| 322. | 013180 | AZUL MZ 80 WG | 15/11/2007 | BE DI BR BUSOLIN ELIGIO DI BUSOLIN RODOLFO | mancozeb |
| 323. | 013281 | MAKZIN 35 WG | 20/10/2006 | FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH | metribuzin |

| | Numero Registra zione | Prodotto | Data prima registrazione | IMPRESA | composizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 324. | 013332 | VIP | 16/10/2006 | SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A. | clodinafop propargyl cloquintocet mexyl |
| 325. | 013403 | GLOXY | 2/4/2007 | AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD | glifosate oxifluorfen |
| 326. | 013409 | SILFUR WG | 1/12/2006 | TAMINCO ITALIA S.R.L. | thiram |
| 327. | 013428 | CIFLOX EW | 15/1/2007 | IRVITA PLANT PROTECTION N.V. | cyfluthrin |
| 328. | 013495 | RYU-RUN WG | 22/12/2006 | HELM AG | fosetyl-aluminium |
| 329. | 013529 | AGTRIN EW | 31/1/2008 | IRVITA PLANT PROTECTION N.V. | cyfluthrin |
| 330. | 013572 | ALISYSTEM | 7/2/2007 | HELM AG | fosetyl-aluminium |
| 331. | 013575 | AGRIZEB 75 DG | 7/2/2007 | DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.R.L. | mancozeb |
| 332. | 013594 | MANTHENE WG | 22/12/2006 | SCAM S.P.A. | mancozeb |
| 333. | 013610 | CLINIC SPECTRUM | 10/7/2007 | NUFARM S.A.S. | glifosate sale isopropilaminic o mcpa sale sodico |
| 334. | 013631 | CYPLAN 5 EC | 16/3/2007 | AGRIPHAR S.A. | deltamethrin |
| 335. | 013657 | TAIREL R 4-33 | 6/4/2007 | ISAGRO S.P.A. | benalaxyl rame ossicloruro |
| 336. | 013720 | ROTIOFEN QUICK | 16/5/2007 | MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.R.L. | clorpirifos deltamethrin |
| 337. | 013721 | AFIDINA QUICK | 16/5/2007 | MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.R.L. | clorpirifos deltamethrin |
| 338. | 013783 | MANTIR 75 WG | 2/5/2007 | SARIAF GOWAN S.P.A. | mancozeb |
| 339. | 013807 | RAVENAS | 18/5/2007 | SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A. | clodinafop propargyl cloquintocet |
| 340. | 013877 | KITT PRONTO | 13/9/2007 | MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD | clorpirifos |
| 341. | 013894 | EUCRIT R | 29/10/2007 | ISAGRO S.P.A. | benalaxyl rame ossicloruro |
| 342. | 014013 | MISTRAL 35 | 17/10/2007 | FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH | metribuzin |
| 343. | 014052 | PRODEO 80 WG | 8/10/2007 | HELM AG | fosetyl-aluminium |
| 344. | 014080 | MIZAR | 5/12/2007 | NUFARM ITALIA S.R.L. | glifosate mcpa |

**08A05021**

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 27 giugno 2008.

**Riconoscimento, al prof. Andrea Santarelli delle qualifiche professionali acquisite nell'Unione europea, quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.**

### IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341 ; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dal prof. Andrea Santarelli;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'ari. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessato è esentato dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 39 del 21 marzo 2005, in quanto ha conseguito il diploma di laurea in scienze geologiche presso l'Università degli studi di Urbino;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine (art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché della formazione professionale richiesta, oltre al ciclo di studi *post*-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di Conferenza dei servizi, nella seduta del 12 giugno 2008, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione superiore «Laurea in scienze geologiche» conseguito il 4 novembre 1992 presso l'Università degli studi di Urbino;

titolo di abilitazione all'insegnamento «Getuigschrift Universitarie Lerarenopleiding (attestato del corso universitario di formazione per insegnanti) conseguito in data 9 marzo 2004 presso l'Università di Utrecht, posseduto dal cittadino italiano Andrea Santarelli, nato a Montemarciano (Ancona) il 10 settembre 1965, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso: 39/A Geografia.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2008

*Il direttore generale:* DUTTO

**08A05011**

DECRETO 27 giugno 2008.

**Riconoscimento, alla prof.ssa Reinhilde Schgör delle qualifiche professionali acquisite nell'Unione europea, quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE
DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Reinhilde Schgör;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata è esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 39 del 21 marzo 2005, in quanto ha studiato per dodici anni in scuole italiane con insegnamento in lingua tedesca, che prevedono l'insegnamento di italiano come seconda lingua;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine (art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché della formazione professionale richiesta, oltre al ciclo di studi *post*-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 12 giugno 2008, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione superiore: «Magistra Philosophiae» conseguito il 5 luglio 2006 presso l'Università «Leopold-Franzes» di Innsbruck (Austria);

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Zeugnis Uber Die Zurucklegung Des Unterrichtspraktikums» conseguito il 6 luglio 2007 presso il ginnasio pubblico dell'Ordine dei francescani Hall in Tirol,

posseduto dalla cittadina italiana Reìnhilde Schgör, nata a Silandro (Bolzano), il 23 marzo 1979, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

93/A Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine;

98/A Tedesco, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2008

*Il direttore generale:* DUTTO

**08A05012**

DECRETO 27 giugno 2008.

**Riconoscimento, al prof. Giovanni Parzanese delle qualifiche professionali acquisite nell'Unione europea, quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.**

## IL DIRETTORE GENERALE
### PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dal prof. Giovanni Parzanese;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessato è esentate dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della circolare ministeriale n. 39 del 21 marzo 2005, in quanto ha conseguito il diploma di laurea in matematica presso l'Università degli studi di Genova;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine (art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché della formazione professionale richiesta, oltre al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 6 giugno 2008, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione superiore «Laurea in Matematica» conseguito il 4 febbraio 2004 presso l'Università degli Studi di Genova;

titolo di abilitazione all'insegnamento «Certificado de Aptitud Pedagogica» (certificato di idoneità pedagogica) conseguito in data 31 marzo 2007 presso l'Università di Alicante (Spagna),

posseduto dal cittadino italiano Giovanni Parzanese, nato a Genova il 27 novembre 1969, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria superiore nelle classi di concorso:

47/A Matematica;

48/A Matematica Applicata;

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2008

*Il direttore generale:* DUTTO

**08A05013**

---

DECRETO 4 luglio 2008.

**Rideterminazione del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria - Anno accademico 2008-2009.**

## IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 2008 con il quale è stato determinato il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni, per l'anno accademico 2008-2009, al corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria, nonché disposta la ripartizione degli stessi fra le singole sedi universitarie secondo la tabella parte integrante del citato decreto;

Tenuto conto che la determinazione complessiva del numero dei posti è stata effettuata anche sulla base delle richieste delle singole università e della correlata congruità delle strutture disponibili;

Vista la nota dell'Università degli studi «Magna Graecia» di Catanzaro in data 3 luglio 2008 con cui viene riconosciuta un'erronea compilazione delle schede di rilevazione della potenziale offerta formativa in particolare per quanto attiene alla dotazione tecnica (poltrone attrezzate, c.d. riuniti), atta a garantire esercitazioni specifiche da parte degli studenti;

Ritenuto, pertanto, di dover prendere atto della dotazione tecnica dichiarata con la suddetta nota e di confermare le considerazioni del Tavolo tecnico richiamate nel decreto ministeriale 1º luglio 2008, in termini anche di anno di fabbricazione della stessa;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla ridefinizione, a livello nazionale, del numero dei posti per le immatricolazioni al corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria e alla conseguente assegnazione di posti presso l'Università degli studi «Magna Graecia» di Catanzaro;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 1º luglio 2008, citato in premesse, è modificato nel senso che il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria è rideterminato in 812.

2. In particolare, agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 sono destinati n. 758 posti.

3. Alla tabella allegata al richiamato decreto, e che ne costituisce parte integrante, è apportata la seguente modifica: Università degli studi «Magna Graecia» di Catanzaro, dieci posti.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2008

*Il Ministro:* GELMINI

**08A04968**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 1º luglio 2008.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Lodi.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Viste la nota prot. n. 2038 del 12 giugno 2008 del direttore dell'Ufficio provinciale di Lodi, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio, nel giorno 12 giugno 2008 dalle ore 10,30 alle ore 12,30;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Lodi, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare, è dipeso da un malfunzionamento del sistema informatico, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Informato di tale circostanza l'ufficio del garante del contribuente;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare, nel giorno 12 giugno 2008 dalle ore 10,30 alle ore 12,30.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 1º luglio 2008

*Il direttore regionale:* GUADAGNOLI

**08A04967**

# TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

**Testo del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 16 maggio 2008), **coordinato con la legge di conversione 14 luglio 2008, n. 121,** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«1. I Ministeri sono i seguenti:

1) Ministero degli affari esteri;

2) Ministero dell'interno;

3) Ministero della giustizia;

4) Ministero della difesa;

5) Ministero dell'economia e delle finanze;

6) Ministero dello sviluppo economico;

7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

8) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

10) Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

11) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

12) Ministero per i beni e le attività culturali.».

2. Le funzioni già attribuite al Ministero del commercio internazionale, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico.

3. Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dei trasporti.

4. Al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono trasferite le funzioni già attribuite al Ministero della solidarietà sociale, fatto salvo quanto disposto dal comma 14, i compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari, di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 46 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e neocomunitari, nonché i compiti di coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati. Sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie, i compiti in materia di politiche antidroga, quelli in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77. Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita in via esclusiva le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana per i giovani del *programma comunitario «Gioventù in azione»* di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può prendere parte alle attività del Forum nazionale dei giovani.

5. Le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

6. Le funzioni del Ministero della salute, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

7. Le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentiti i Ministri interessati, si procede all'immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del presente decreto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo.

9. La denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» e quella: «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» sostituiscono, ovunque ricorrano, rispettivamente le denominazioni: «Ministero delle politiche agricole e forestali» e «Ministro delle politiche agricole e forestali». *Il Ministro dello sviluppo economico esercita la vigilanza sui consorzi agrari di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. Le competenze in materia di produzione e prima trasformazione dei prodotti agricoli, come definiti dal paragrafo 1, dell'articolo 32 del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché dei prodotti definiti agricoli dall'ordinamento comunitario e da quello nazionale, sono esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.*

10. La denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sostituisce ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture».

11. La denominazione: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero della pubblica istruzione».

12. La denominazione: «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

13. La denominazione: «Presidente del Consiglio dei Ministri» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministro delle politiche per la famiglia».

14. Sono, in ogni caso, attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri:

*a)* le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni; le funzioni già attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dall'articolo 1, commi 72, 73 e 74, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in tema di finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attività lavorativa svolta ovvero per sviluppare attività innovative e imprenditoriali; le funzioni in tema di contrasto e trattamento della devianza e del disagio giovanile. Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente lettera la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale anche delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali, ivi compresi l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze ed il relativo Fondo nazionale per le comunità giovanili di cui al comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, delle risorse già trasferite al Ministero della solidarietà sociale dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, nonché delle altre risorse inerenti le medesime funzioni attualmente attribuite ad altre amministrazioni;

*b)* le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche a favore della famiglia, di interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, nonché quelle concernenti l'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita altresì le funzioni di competenza del Governo per l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, *unitamente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita altresì* la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche per la famiglia ed, in particolare, la gestione dei finanziamenti di cui all'articolo 1, commi 1250 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

*c)* le funzioni concernenti il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, *esercitate unitamente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,* e l'espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565;

*d)* l'espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dagli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

*e)* le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero delle attività produttive *dagli articoli 52, 53, 54 e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. In ordine al Comitato per l'imprenditoria femminile resta fermo quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 101.*

15. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la semplificazione normativa delegato assicura il coordinamento unitario delle funzioni di semplificazione normativa, comprese quelle di cui all'articolo 1, comma 22-*bis,* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, quelle di cui ai commi 12 e 15 e l'iniziativa di cui al comma 14 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, le parole: «per la funzione pubblica», ovunque ricorrano, sono soppresse.

16. In attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto e limitatamente alle strutture delle Amministrazioni per le quali è previsto il trasferimento delle funzioni, con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono ridefiniti gli assetti organizzativi e il numero massimo delle strutture di primo livello, in modo da assicurare, fermi restando i conseguenti processi di riallocazione e mobilità del personale, che al termine del processo di riorganizzazione sia ridotta almeno del 20 per cento, per le nuove strutture, la somma dei limiti delle

spese strumentali e di funzionamento previsti rispettivamente per i Ministeri di origine ed i Ministeri di destinazione.

17. L'onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato nelle strutture che abbiano subito modificazioni ai sensi delle disposizioni del presente decreto, deve essere, comunque, inferiore per non meno del 20 per cento al limite di spesa complessivo riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto.

18. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentiti i Ministri interessati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono determinati i criteri e le modalità per l'individuazione delle risorse umane relative alle funzioni trasferite ai sensi del presente decreto.

19. Dal riordino delle competenze dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal loro accorpamento previsti dal presente decreto non deriva alcuna revisione dei trattamenti economici complessivi in atto corrisposti ai dipendenti trasferiti ovvero a quelli dell'amministrazione di destinazione che si rifletta in maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

20. Con riferimento ai Ministeri per i quali sono previsti accorpamenti, in via provvisoria e, comunque, per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle more dell'approvazione del regolamento di organizzazione dei relativi uffici funzionali, strumentali e di diretta collaborazione con le autorità di Governo, la struttura di tali uffici è definita, nel rispetto delle leggi vigenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Fino alla data di entrata in vigore di tale decreto si applicano transitoriamente i provvedimenti organizzativi vigenti, purché resti ferma l'unicità degli uffici di diretta collaborazione di vertice. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo.

21. L'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, è abrogato. *All'articolo 5, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, le parole: «e dal Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico».*

*21*-bis. *All'articolo 29, comma 3, lettera* c)*, della legge 23 agosto 2007, n. 124, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, organizzato ai sensi dell'articolo 98 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, anche in deroga alle norme richiamate dall'articolo 10, comma 10, della legge 13 aprile 1988, n. 117. Lo stesso ufficio è competete per l'istruttoria relativa al controllo di legittimità su atti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20».*

22. Ferma restando l'applicabilità anche ai magistrati amministrativi, ordinari e contabili, nonché agli avvocati dello Stato, delle disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, *mediante decreti adottati dai rispettivi organi di governo di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, informandone gli organi di amministrazione del personale interessato, al predetto articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche:*

*a)* al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Presidente del Consiglio dei Ministri» sono inserite le seguenti: «e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario del Consiglio dei Ministri»;

*b)* al comma 3, dopo le parole: «valutare motivate» sono inserite le seguenti: «e specifiche».

*22*-bis. *Dalle disposizioni del comma 22 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.*

*Riferimenti normativi:*

— Si riporta il testo dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»:

«376. A partire dal Governo successivo a quello in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei Ministeri è stabilito dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi ministri senza portafoglio, vice ministri e sottosegretari, non può essere superiore a sessanta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dal secondo periodo del primo comma dell'art. 51 della Costituzione.

377. A far data dall'applicazione, ai sensi del comma 376, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono abrogate le disposizioni non compatibili con la riduzione dei Ministeri di cui al citato comma 376, ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, e al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, fatte comunque salve le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 2-*quinquies*, 10-*bis*, 10-*ter*, 12, 13-*bis*, 19, lettera *a)*, 19-*bis*, 19-*quater*, 22, lettera *a)*, 22-*bis*, 22-*ter* e 25-*bis*, del medesimo decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, e successive modificazioni.».

— Si riporta il testo dell'art. 46, comma 1, lettere *c)* e *d)* del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:

«Art. 46 *(Aree funzionali)*. — 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

*a) - b) (Omissis)*;

*c)* politiche sociali, previdenziali: principi ed obiettivi della politica sociale, criteri generali per la programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale; standard organizzativi delle strutture interessate; standard dei servizi sociali essenziali; criteri di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, politica di tutela abitativa a favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza tecnica, a richiesta degli enti locali e territoriali; rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento dei rapporti con gli organismi comunitari; requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sociali e per la relativa formazione;

controllo e vigilanza amministrativa e tecnico-finanziaria sugli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e sui patronati;

*d)* politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori: indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione delle politiche del lavoro dell'occupazione; gestione degli incentivi alle persone a sostegno dell'occupabilità e della nuova occupazione; politiche della formazione professionale come strumento delle politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione e coordinamento in materia di collocamento e politiche attive del lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari; raccordo con organismi internazionali; conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime e risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale; conduzione del sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei posti di lavoro; profili di sicurezza dell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati ad attività sanitarie e ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; ispezioni sul lavoro e controllo sulla disciplina del rapporto di lavoro subordinato ed autonomo; assistenza e accertamento delle condizioni di lavoro degli italiani all'estero.».

— La legge 8 luglio 1998, n. 230, recante: «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 1998, n. 163.

— La legge 6 marzo 2001, n. 64, recante: «Istituzione del servizio civile nazionale», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 marzo 2001, n. 68.

— Il d.lgs. 5 aprile 2002, n. 77, recante: «Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 aprile 2002, n. 99.

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, recante: «Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio»:

«Art. 5 *(Agenzia nazionale per i giovani)*. — 1. In attuazione della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, è costituita, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia nazionale per i giovani, con sede in Roma. Le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sono esercitate congiuntamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per le politiche giovanili e dal Ministro della solidarietà sociale.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono trasferite all'Agenzia nazionale per i giovani le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale dell'Agenzia nazionale italiana gioventù, costituita presso il Ministero della solidarietà sociale, che viene conseguentemente soppressa. Le risorse dell'Agenzia sono prevalentemente utilizzate per il perseguimento delle finalità istituzionali alla stessa attribuite.».

— Si riporta il testo dell'art. 12 del d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore»):

«Art. 12 *(Provvedimenti)*. — 1. Il Ministero, sulla base delle risultanze emerse in sede di vigilanza, valutate le circostanze del caso, può adottare, i seguenti provvedimenti:

*a)* cancellazione dall'albo nazionale degli enti cooperativi ovvero, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui all'art. 15, comma 3, cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione;

*b)* gestione commissariale, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile;

*c)* scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

*d)* sostituzione dei liquidatori, ai sensi dell'articolo 2545 del codice civile;

*e)* liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile.

2. I provvedimenti sanzionatori di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 sono adottati sentita la Commissione centrale per le cooperative.

3. Gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o non rispettano finalità mutualistiche sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall'albo nazionale degli enti cooperativi ovvero, nelle more dell'istituzione dello stesso, dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione.

4. Agli enti cooperativi che commettono reiterate e gravi violazioni del regolamento di cui all'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2543 del codice civile.

5. Per i consorzi agrari, i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali.».

— Si riporta il paragrafo 1 dell'art. 32 del Trattato che istituisce la Comunità europea:

«Art. 32. — 1. Il mercato comune comprende l'agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti.».

— Si riporta il testo dei commi 72, 73 e 74 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante: «Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale»:

«72. Al fine di consentire ai soggetti di età inferiore a 25 anni, ovvero a 29 se laureati, di accedere a finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze scaturenti dalla peculiare attività lavorativa svolta, ovvero per sviluppare attività innovative e imprenditoriali, a decorrere dal 1° gennaio 2008 sono istituiti, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i seguenti Fondi:

*a)* Fondo credito per il sostegno dell'attività intermittente dei lavoratori a progetto iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, al fine di consentire in via esclusiva ai lavoratori medesimi di accedere, in assenza di contratto, ad un credito fino a 600 euro mensili per dodici mesi con restituzione posticipata a ventiquattro o trentasei mesi, in grado di compensare cadute di reddito collegate ad attività intermittenti;

*b)* Fondo microcredito per il sostegno all'attività dei giovani, al fine di incentivarne le attività innovative, con priorità per le donne;

*c)* Fondo per il credito ai giovani lavoratori autonomi, per sostenere le necessità finanziarie legate al trasferimento generazionale delle piccole imprese, dell'artigianato, del commercio e del turismo, dell'agricoltura e della cooperazione e l'avvio di nuove attività in tali ambiti.

73. La complessiva dotazione iniziale dei Fondi di cui al comma 72 è pari a 150 milioni di euro per l'anno 2008.

74. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per le politiche giovanili e le attività sportive, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata, sono disciplinate le modalità operative di funzionamento dei Fondi di cui al comma 72.».

— Si riporta il testo del comma 556 dell'art. 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)»:

«556. Al fine di prevenire fenomeni di disagio giovanile legato all'uso di sostanze stupefacenti, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale l'«Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze». Con decreto del Ministro della solidarietà sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinata la composizione e l'organizzazione dell'Osservatorio. Presso il Ministero di cui al presente comma è altresì istituito il «Fondo nazionale per le comunità giovanili», per azioni di promozione della salute e di

prevenzione dei comportamenti a rischio e per favorire la partecipazione dei giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle dipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 è fissata in 5 milioni di euro, di cui il 25 per cento è destinato ai compiti istituzionali del Ministero della solidarietà sociale di comunicazione, informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione, per i quali il Ministero si avvale del parere dell'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze; il restante 75 per cento del Fondo viene destinato alle associazioni e reti giovanili individuate con decreto del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con tale decreto, di natura regolamentare, vengono determinati anche i criteri per l'accesso al Fondo e le modalità di presentazione delle istanze.».

— Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 1, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»:

«6. È istituito il Ministero della solidarietà sociale. A detto Ministero sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale: le funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di politiche sociali e di assistenza, fatto salvo quanto disposto dal comma 19 del presente articolo; i compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari, di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'art. 46 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e neo comunitari, nonché i compiti di coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati. Restano ferme le attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di politiche previdenziali. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 10 del presente articolo, sono individuate le forme di esercizio coordinato delle funzioni aventi natura assistenziale o previdenziale, nonché delle funzioni di indirizzo e vigilanza sugli enti di settore; possono essere, altresì, individuate forme di avvalimento per l'esercizio delle rispettive funzioni. Sono altresì trasferiti al Ministero della solidarietà sociale, con le inerenti risorse finanziarie e con l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze di cui al comma 556 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i compiti in materia di politiche antidroga attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 6-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è abrogato. Il personale in servizio presso il soppresso dipartimento nazionale per le politiche antidroga è assegnato alle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Sono, infine, trasferite al Ministero della solidarietà sociale le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, per l'esercizio delle quali il Ministero si avvale delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali. Il Ministro esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri, le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù.».

— Si riporta il testo dei commi 1250 e 1259 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»:

«1250. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 210 milioni di euro per l'anno 2007 e di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Ministro delle politiche per la famiglia utilizza il Fondo: per istituire e finanziare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia prevedendo la rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali dall'altro, nonché la partecipazione dell'associazionismo e del terzo settore; per finanziare le iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro di cui all'art. 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53; per sperimentare iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro; per sostenere l'attività dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'art. 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, e successive modificazioni, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451; per sviluppare iniziative che diffondano e valorizzino le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni; per sostenere le adozioni internazionali e garantire il pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali.».

«1259. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'art. 119 della Costituzione, il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, della solidarietà sociale e per i diritti e le pari opportunità, promuove, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007, 170 milioni di euro per l'anno 2008 e 100 milioni di euro per l'anno 2009. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei princìpi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati, al fine di favorire il conseguimento entro il 2010, dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese. Per le finalità del piano è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2007, di 170 milioni di euro per l'anno 2008 e di 100 milioni di euro per l'anno 2009.».

— Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, recante: «Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»:

«Art. 1 *(Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza).* — 1. È confermato e continua ad operare l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, istituito con la legge 23 dicembre 1997, n. 451.

2. L'Osservatorio predispone ogni due anni il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, di cui alla Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia, adottata a New York il 30 settembre 1990, con l'obiettivo di conferire priorità ai programmi riferiti ai minori e di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo. Il piano è articolato in interventi a favore dei soggetti in età evolutiva quale strumento di applicazione e di implementazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176. Il piano individua, altresì, le modalità di finanziamento degli interventi da esso previsti, nonché le forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti locali.

3. Ai fini della elaborazione del piano di cui al comma 2 le amministrazioni centrali dello Stato, le regioni e gli enti locali si coordinano con l'Osservatorio affinché venga adottata ogni misura volta a qualificare l'impegno finanziario per perseguire le priorità e le azioni previste dal piano stesso.

4. Le regioni, in accordo con le amministrazioni provinciali e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottano idonee misure di coordinamento degli interventi locali di raccolta e di elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale. In particolare, entro il 30 aprile di ciascun anno, sono acquisiti i dati relativi a:

*a)* la condizione sociale, culturale, economica, sanitaria e psicologica dell'infanzia e dell'adolescenza;

*b)* le risorse finanziarie e la loro destinazione per aree di intervento nel settore;

*c)* la mappa dei servizi territoriali e le risorse attivate dai privati.

5. Il piano è proposto dal Ministro della solidarietà sociale e dal Ministro delle politiche per la famiglia, sentita la Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'art. 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, che si esprime entro sessanta giorni dalla presentazione. Esso è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere della Conferenza unificata e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine anzidetto.

6. L'Osservatorio predispone ogni due anni, avvalendosi del Centro nazionale di documentazione e analisi, la relazione biennale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, nonché lo schema del rapporto previsto dall'art. 44 della citata Convenzione di New York.

7. Il Governo predispone il rapporto previsto dall'art. 44 della citata Convenzione di New York sui diritti del fanciullo alle scadenze indicate dal medesimo articolo, sulla base di uno schema predisposto dall'Osservatorio, che si avvale anche degli elementi forniti dalle regioni.

8. Al fine di rafforzare, ai sensi del comma 2, la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo, il Ministero degli affari esteri predispone, per quanto di sua competenza, un dettagliato programma di interventi, che diviene parte integrante del piano nazionale d'azione, indicando anche le risorse finanziarie destinate allo scopo.».

«Art. 2 *(Composizione dell'Osservatorio per l'infanzia e l'adolescenza).* — 1. L'Osservatorio, presieduto dal Ministro delle politiche per la famiglia e dal Ministro della solidarietà sociale, è composto da:

*a)* un rappresentante per ciascuna delle seguenti amministrazioni:

1) Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le politiche della famiglia;

2) Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le politiche giovanili;

3) Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le pari opportunità;

4) Ministero della solidarietà sociale;

5) Ministero della pubblica istruzione;

6) Ministero della salute;

7) Ministero degli affari esteri;

8) Ministero dell'interno;

9) Ministero della giustizia;

10) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

11) Ministero dell'economia e delle finanze;

12) Ministero delle comunicazioni;

*b)* un rappresentante dell'Istituto degli Innocenti di Firenze;

*c)* un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

*d)* sei rappresentanti indicati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

*e)* tre rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale comuni d'Italia;

*f)* un rappresentante dell'Unione province italiane;

*g)* un rappresentante dell'Unione nazionale delle comunità montane;

*h)* un rappresentante del Comitato italiano UNICEF;

*i)* un rappresentante della Società italiana di pediatria;

*l)* un rappresentante per ciascuna delle confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL;

*m)* un rappresentante dell'Associazione giudici per i minorenni;

*n)* un rappresentante del Sindacato unitario nazionale delle assistenti sociali (SUNAS);

*o)* un rappresentante dell'Ordine nazionale degli assistenti sociali;

*p)* un rappresentante dell'Ordine nazionale degli psicologi;

*q)* un rappresentante dell'Associazione nazionale degli avvocati per la famiglia e i minori;

*r)* un rappresentante dell'Ordine nazionale dei giornalisti;

*s)* un rappresentante dell'Associazione nazionale dei pedagogisti;

*t)* un rappresentante dell'Associazione nazionale degli educatori professionali;

*u)* rappresentanti di organizzazioni del volontariato e del terzo settore che operano nel settore dell'infanzia e dell'adolescenza, individuati con decreto del Ministro della solidarietà sociale e del Ministro delle politiche per la famiglia, fino ad un massimo di otto;

*v)* esperti individuati con decreto del Ministro della solidarietà sociale e del Ministro delle politiche per la famiglia, fino ad un massimo di otto;

*z)* il responsabile del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui all'art. 3, di seguito denominato: «Centro di documentazione e analisi», ed il coordinatore delle attività scientifiche di cui all'art. 7.

2. Alle attività di segreteria connesse con il funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse umane e strumentali del Dipartimento delle politiche per la famiglia e del Ministero della solidarietà sociale.

3. Ai componenti dell'Osservatorio spetta esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Per i componenti estranei alla pubblica amministrazione il predetto rimborso è equiparato a quello dei dirigenti di seconda fascia dello Stato.».

«Art. 3 *(Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza).* — 1. L'Osservatorio di cui all'art. 1 si avvale di un Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza. Per lo svolgimento delle funzioni del Centro, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro della solidarietà sociale possono stipulare convenzioni, anche di durata pluriennale, con enti di ricerca pubblici o privati che abbiano particolare qualificazione nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza. L'Osservatorio annualmente elabora il programma di attività del Centro e ne definisce le priorità.

2. Il Centro ha i seguenti compiti:

*a)* raccogliere e rendere pubblici normative statali, regionali, dell'Unione europea ed internazionali; progetti di legge statali e regionali; dati statistici, disaggregati per genere e per età, anche in raccordo con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); pubblicazioni scientifiche, anche periodiche;

*b)* realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle regioni, la mappa annualmente aggiornata dei servizi pubblici, privati e del privato sociale, compresi quelli assistenziali e sanitari, e delle risorse destinate all'infanzia a livello nazionale, regionale e locale;

*c)* analizzare le condizioni dell'infanzia, ivi comprese quelle relative ai soggetti in età evolutiva provenienti, permanentemente o per periodi determinati, da altri Paesi, anche attraverso l'integrazione dei dati e la valutazione dell'attuazione dell'effettività e dell'impatto della legislazione, anche non direttamente destinata ai minori;

*d)* predisporre, sulla base delle direttive dell'Osservatorio, lo schema della relazione biennale e del rapporto di cui, rispettivamente, all'art. 1, commi 6 e 7, evidenziando gli indicatori sociali e le diverse variabili che incidono sul benessere dell'infanzia in Italia;

*e)* formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per la elaborazione di progetti-pilota intesi a migliorare le condizioni di vita dei soggetti in età evolutiva nonché di interventi per l'assistenza alla madre nel periodo perinatale;

*f)* promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche, collaborando anche con gli organismi titolari di competenze in materia di infanzia, in particolare con istituti e associazioni operanti per la tutela e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva;

*g)* raccogliere e pubblicare regolarmente il bollettino di tutte le ricerche e le pubblicazioni, anche periodiche, che interessano il mondo minorile.

3. Nello svolgimento dei compiti previsti dal presente regolamento il Centro intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi europei ed internazionali, garantendo ogni opportuno raccordo ed, in particolare, con il Centro di studi e ricerche per l'assistenza all'infanzia previsto dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni unite per l'infanzia, firmato a New York il 23 settembre 1986, reso esecutivo con legge 19 luglio 1988, n. 312.».

— Il d.lgs. 16 settembre 1996, n. 565, recante: «Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 33, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di riordino della disciplina della gestione «Mutualità pensioni» di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389», è pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* 31 ottobre 1996, n. 256.

— Si riportano gli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 54 e 55 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, recante: «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»:

«Art. 8 *(Costituzione e componenti - Legge 10 aprile 1991, n. 125, art. 5, commi 1, 2, 3, 4, e 7)*. — 1. Il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, promuove, nell'ambito della competenza statale, la rimozione dei comportamenti discriminatori per sesso e di ogni altro ostacolo che limiti di fatto l'uguaglianza fra uomo e donna nell'accesso al lavoro e sul lavoro e la progressione professionale e di carriera.

2. Il Comitato è composto da:

*a)* il Ministro del lavoro e delle politiche sociali o, per sua delega, un Sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente;

*b)* cinque componenti designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

*c)* cinque componenti designati dalle confederazioni sindacali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

*d)* un componente designato unitariamente dalle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo più rappresentative sul piano nazionale;

*e)* undici componenti designati dalle associazioni e dai movimenti femminili più rappresentativi sul piano nazionale operanti nel campo della parità e delle pari opportunità nel lavoro;

*f)* la consigliera o il consigliere nazionale di parità di cui all'art. 12, comma 2, del presente decreto.

3. Partecipano, inoltre, alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto:

*a)* sei esperti in materie giuridiche, economiche e sociologiche, con competenze in materia di lavoro;

*b)* cinque rappresentanti, rispettivamente, dei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della giustizia, degli affari esteri, delle attività produttive, del Dipartimento per la funzione pubblica;

*c)* cinque dirigenti dei Ministero del lavoro e delle politiche sociali in rappresentanza delle Direzioni generali del mercato del lavoro, della tutela delle condizioni di lavoro, per le politiche previdenziali, per le politiche per l'orientamento e la formazione e per l'innovazione tecnologica.

4. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e sono nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.

5. Il vicepresidente del Comitato è designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito dei suoi componenti.».

«Art. 9 *(Convocazione e funzionamento - Legge 10 aprile 1991, n. 125, art. 5, commi 5 e 6)*. — 1. Il Comitato è convocato, oltre che su iniziativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, quando ne facciano richiesta metà più uno dei suoi componenti.

2. Il Comitato delibera in ordine al proprio funzionamento e a quello del collegio istruttorio e della segreteria tecnica di cui all'art. 11, nonché in ordine alle relative spese.».

«Art. 10 *(Compiti del Comitato - Legge 10 aprile 1991, n. 125, art. 6)*. — 1. Il Comitato adotta ogni iniziativa utile, nell'ambito delle competenze statali, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 8, comma 1, ed in particolare:

*a)* formula proposte sulle questioni generali relative all'attuazione degli obiettivi della parità e delle pari opportunità, nonché per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente che direttamente incide sulle condizioni di lavoro delle donne;

*b)* informa e sensibilizza l'opinione pubblica sulla necessità di promuovere le pari opportunità per le donne nella formazione e nella vita lavorativa;

*c)* formula, entro il 31 maggio di ogni anno, un programma-obiettivo nel quale vengono indicate le tipologie di progetti di azioni positive che intende promuovere, i soggetti ammessi per le singole tipologie ed i criteri di valutazione. Il programma è diffuso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

*d)* esprime, a maggioranza, parere sul finanziamento dei progetti di azioni positive e opera il controllo sui progetti in itinere verificandone la corretta attuazione e l'esito finale;

*e)* elabora codici di comportamento diretti a specificare le regole di condotta conformi alla parità e ad individuare le manifestazioni anche indirette delle discriminazioni;

*f)* verifica lo stato di applicazione della legislazione vigente in materia di parità;

*g)* propone soluzioni alle controversie collettive, anche indirizzando gli interessati all'adozione di progetti di azioni positive per la rimozione delle discriminazioni pregresse o di situazioni di squilibrio nella posizione di uomini e donne in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e della promozione professionale, delle condizioni di lavoro e retributive, stabilendo eventualmente, su proposta del collegio istruttorio, l'entità del cofinanziamento di una quota dei costi connessi alla loro attuazione;

*h)* può richiedere alla Direzione provinciale del lavoro di acquisire presso i luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e della promozione professionale;

*i)* promuove una adeguata rappresentanza di donne negli organismi pubblici nazionali e locali competenti in materia di lavoro e formazione professionale.».

«Art. 11 *(Collegio istruttorio e segreteria tecnica - Legge 10 aprile 1991, n. 125, art. 7)*. — 1. Per l'istruzione degli atti relativi alla individuazione e alla rimozione delle discriminazioni e per la redazione dei pareri al Comitato di cui all'art. 8 e alle consigliere e ai consiglieri di parità, è istituito un collegio istruttorio così composto:

*a)* il vicepresidente del Comitato di cui all'art. 8, che lo presiede;

*b)* un magistrato designato dal Ministero della giustizia fra quelli addetti alle sezioni lavoro, di legittimità o di merito;

*c)* un dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

*d)* gli esperti di cui all'art. 8, comma 3, lettera *a)*;

*e)* la consigliera o il consigliere di parità di cui all'art. 12.

2. Ove si renda necessario per le esigenze di ufficio, i componenti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, su richiesta del Comitato di cui all'art. 8, possono essere elevati a due.

3. Al fine di provvedere alla gestione amministrativa ed al supporto tecnico del Comitato e del collegio istruttorio è istituita la segreteria tecnica. Essa ha compiti esecutivi alle dipendenze della presidenza del Comitato ed è composta da personale proveniente dalle varie direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, coordinato da un dirigente generale del medesimo Ministero. La composizione della segreteria tecnica è determinata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato.

4. Il Comitato e il collegio istruttorio deliberano in ordine alle proprie modalità di organizzazione e di funzionamento; per lo svolgimento dei loro compiti possono costituire specifici gruppi di lavoro. Il Comitato può deliberare la stipula di convenzioni, nonché avvalersi di collaborazioni esterne:

*a)* per l'effettuazione di studi e ricerche;

*b)* per attività funzionali all'esercizio dei propri compiti in materia di progetti di azioni positive previsti dall'art. 10, comma 1, lettera *d)*.».

«Art. 18 *(Fondo per l'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità - decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, art. 9)*. — 1. Il Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità è alimentato dalle risorse di cui all'art. 47, comma 1, lettera *d)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. Il Fondo è destinato a finanziare le spese relative alle attività della consigliera o del consigliere nazionale di parità e delle consigliere o dei consiglieri

regionali e provinciali di parità, i compensi degli esperti eventualmente nominati ai sensi dell'art. 19, comma 3, nonché le spese relative alle azioni in giudizio promosse o sostenute ai sensi del libro III, titolo I, capo III; finanzia altresì le spese relative al pagamento di compensi per indennità, rimborsi e remunerazione dei permessi spettanti alle consigliere ed ai consiglieri di parità, nonché quelle per il funzionamento e le attività della rete di cui all'art. 19 e per gli eventuali oneri derivanti dalle convenzioni di cui all'art. 16, comma 2, diversi da quelli relativi al personale.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse del Fondo vengono annualmente ripartite tra le diverse destinazioni, sulla base dei seguenti criteri:

*a)* una quota pari al trenta per cento è riservata all'ufficio della consigliera o del consigliere nazionale di parità ed è destinata a finanziare, oltre alle spese relative alle attività ed ai compensi dello stesso, le spese relative al funzionamento ed ai programmi di attività della rete delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui all'art. 19;

*b)* la restante quota del settanta per cento è destinata alle regioni e viene suddivisa tra le stesse sulla base di una proposta di riparto elaborata dalla commissione interministeriale di cui al comma 4.

3. La ripartizione delle risorse è comunque effettuata in base a parametri oggettivi, che tengono conto del numero delle consigliere o dei consiglieri provinciali e di indicatori che considerano i differenziali demografici ed occupazionali, di genere e territoriali, nonché in base alla capacità di spesa dimostrata negli esercizi finanziari precedenti.

4. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali opera la commissione interministeriale per la gestione del Fondo di cui al comma 1. La commissione è composta dalla consigliera o dal consigliere nazionale di parità o da un delegato scelto all'interno della rete di cui all'art. 19, dal vicepresidente del Comitato nazionale di cui all'art. 8, da un rappresentante della Direzione generale del mercato del lavoro, da tre rappresentanti del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché da tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Essa provvede alla proposta di riparto tra le regioni della quota di risorse del Fondo ad esse assegnata, nonché all'approvazione dei progetti e dei programmi della rete di cui all'art. 19. L'attività della commissione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

5. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano il Fondo per l'occupazione.».

«Art. 19 *(Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità - decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, art. 4, commi 1, 2, 3, 4 e 5).* — 1. La rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità, coordinata dalla consigliera o dal consigliere nazionale di parità, opera al fine di rafforzare le funzioni delle consigliere e dei consiglieri di parità, di accrescere l'efficacia della loro azione, di consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi.

2. La rete nazionale si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione e sotto la presidenza della consigliera o del consigliere nazionale; alle riunioni partecipano il vice presidente del Comitato nazionale di parità di cui all'art. 8, e un rappresentante designato dal Ministro per le pari opportunità.

3. Per l'espletamento dei propri compiti la rete nazionale può avvalersi, oltre che del Collegio istruttorio di cui all'art. 11, anche di esperte o esperti, nei settori di competenza delle consigliere e dei consiglieri di parità, di particolare e comprovata qualificazione professionale. L'incarico di esperta o esperto viene conferito su indicazione della consigliera o del consigliere nazionale di parità dalla competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. L'entità delle risorse necessarie al funzionamento della rete nazionale e all'espletamento dei relativi compiti, è determinata con il decreto di cui all'art. 18, comma 2.

5. Entro il 31 marzo di ogni anno la consigliera o il consigliere nazionale di parità elabora, anche sulla base dei rapporti di cui all'art. 15, comma 5, un rapporto al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro per le pari opportunità sulla propria attività e su quella svolta dalla rete nazionale. Si applica quanto previsto nell'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 15 in caso di mancata o ritardata presentazione del rapporto.».

«Art. 20 *(Relazione al Parlamento - decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, art. 4, comma 6).* — 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, anche sulla base del rapporto di cui all'art. 19, comma 5, nonché delle indicazioni fornite dal Comitato nazionale di parità, presenta in Parlamento, almeno ogni due anni, d'intesa con il Ministro per le pari opportunità, una relazione contenente i risultati del monitoraggio sull'applicazione della legislazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro e sulla valutazione degli effetti delle disposizioni del presente decreto.».

«Art. 43 *(Promozione delle azioni positive - Legge 10 aprile 1991, n. 125, art. 1, comma 3).* — 1. Le azioni positive di cui all'art. 42 possono essere promosse dal Comitato di cui all'art. 8 e dalle consigliere e dai consiglieri di parità di cui all'art. 12, dai centri per la parità e le pari opportunità a livello nazionale, locale e aziendale, comunque denominati, dai datori di lavoro pubblici e privati, dai centri di formazione professionale, delle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, anche su proposta delle rappresentanze sindacali aziendali o degli organismi rappresentativi del personale di cui all'art. 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

«Art. 44 *(Finanziamento - Legge 10 aprile 1991, n. 125, art. 2, commi 1, 2, 4 e 5).* — 1. A partire dal 1° ottobre ed entro il 30 novembre di ogni anno, i datori di lavoro pubblici e privati, i centri di formazione professionale accreditati, le associazioni, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di essere ammessi al rimborso totale o parziale di oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni positive presentati in base al programma-obiettivo di cui all'art. 10, comma 1, lettera *c)*.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato di cui all'art. 8, ammette i progetti di azioni positive al beneficio di cui al comma 1 e, con lo stesso provvedimento, autorizza le relative spese. L'attuazione dei progetti di cui al comma 1, deve comunque avere inizio entro due mesi dal rilascio dell'autorizzazione.

3. I progetti di azioni concordate dai datori di lavoro con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale hanno precedenza nell'accesso al beneficio di cui al comma 1.

4. L'accesso ai fondi comunitari destinati alla realizzazione di programmi o progetti di azioni positive, ad eccezione di quelli di cui all'art. 45, è subordinato al parere del Comitato di cui all'art. 8.».

«Art. 45 *(Finanziamento delle azioni positive realizzate mediante la formazione professionale - Legge 10 aprile 1991, n. 125, art. 3).* — 1. Al finanziamento dei progetti di formazione finalizzati al perseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 42, comma 1, autorizzati secondo le procedure previste dagli articoli 25, 26 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ed approvati dal Fondo sociale europeo, è destinata una quota del Fondo di rotazione istituito dall'art. 25 della stessa legge, determinata annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

2. La finalizzazione dei progetti di formazione al perseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 42, comma 1, viene accertata, entro il 31 marzo dell'anno in cui l'iniziativa deve essere attuata, dalla commissione regionale per l'impiego. Scaduto il termine, al predetto accertamento provvede il Comitato di cui all'art. 8.

3. La quota del Fondo di rotazione di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati.».

«Art. 46 *(Rapporto sulla situazione del personale - Legge 10 aprile 1991, n. 125, art. 9, commi 1, 2, 3 e 4).* — 1. Le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti sono tenute a redigere un rapporto almeno ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

2. Il rapporto di cui al comma 1 è trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

3. Il rapporto è redatto in conformità alle indicazioni definite nell'ambito delle specificazioni di cui al comma 1 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto.

4. Qualora, nei termini prescritti, le aziende di cui al comma 1 non trasmettano il rapporto, la Direzione regionale del lavoro, previa segnalazione dei soggetti di cui al comma 2, invita le aziende stesse a provvedere entro sessanta giorni. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. Nei casi più gravi può essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda.».

«Art. 47 *(Richieste di rimborso degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni positive - decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, art. 10, comma 1).* — 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle pari opportunità e su indicazione del Comitato di cui all'art. 8, determina, con apposito decreto, eventuali modifiche nelle modalità di presentazione delle richieste di cui all'art. 45, comma 1, nelle procedure di valutazione di verifica e di erogazione, nonché nei requisiti di onorabilità che i soggetti richiedenti devono possedere.

2. La mancata attuazione del progetto comporta la decadenza dal beneficio e la restituzione delle somme eventualmente già riscosse. In caso di attuazione parziale, la decadenza opera limitatamente alla parte non attuata, la cui valutazione è effettuata in base ai criteri determinati dal decreto di cui al comma 1.».

«Art. 48 *(Azioni positive nelle pubbliche amministrazioni - decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, art. 7, comma 5).* — 1. Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera *c)*, 7, comma 1, e 57, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le province, i comuni e gli altri enti pubblici non economici, sentiti gli organismi di rappresentanza previsti dall'art. 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero, in mancanza, le organizzazioni rappresentative nell'ambito del comparto e dell'area di interesse, sentito inoltre, in relazione alla sfera operativa della rispettiva attività, il Comitato di cui all'art. 10, e la consigliera o il consigliere nazionale di parità, ovvero il Comitato per le pari opportunità eventualmente previsto dal contratto collettivo e la consigliera o il consigliere di parità territorialmente competente, predispongono piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Detti piani, fra l'altro, al fine di promuovere l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera *d)*, favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi.

A tale scopo, in occasione tanto di assunzioni quanto di promozioni, a fronte di analoga qualificazione e preparazione professionale tra candidati di sesso diverso, l'eventuale scelta del candidato di sesso maschile è accompagnata da un'esplicita ed adeguata motivazione. I piani di cui al presente art. hanno durata triennale. In caso di mancato adempimento si applica l'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Resta fermo quanto disposto dall'art. 57, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

«Art. 52 *(Principi in materia di azioni positive per l'imprenditoria femminile - legge 25 febbraio 1992, n. 215, art. 1, commi 1 e 2).* — 1. Il presente capo indica i principi generali volti a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità tra uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale, e, in particolare, i principi diretti a:

*a)* favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa;

*b)* promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalità delle donne imprenditrici;

*c)* agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile;

*d)* favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle donne;

*e)* promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi.».

«Art. 53 *(Principi in materia di beneficiari delle azioni positive - legge 25 febbraio 1992, n. 215, art. 2, comma 1).* — 1. I principi in materia di azioni positive per l'imprenditoria femminile si rivolgono ai seguenti soggetti:

*a)* le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;

*b)* le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al settanta per cento a donne.».

«Art. 54 *(Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile - legge 25 febbraio 1992, n. 215, art. 3, comma 1).* — 1. A valere sulle disponibilità del Fondo, istituito con l'art. 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 215, con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle attività produttive, possono essere concesse ai soggetti indicati all'art. 53, comma 1, lettera *a)*, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento anche comunitario, le agevolazioni previste dalla disciplina vigente:

*a)* per impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonché per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;

*b)* per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità.

2. Ai soggetti di cui all'art. 53, comma 1, lettera *b)*, possono essere concesse agevolazioni per le spese sostenute per le attività ivi previste.».

«Art. 55 *(Relazione al Parlamento - legge 25 febbraio 1992, n. 215, art. 11).* — 1. Il Ministro delle attività produttive verifica lo stato di attuazione dei principi di cui al presente capo, presentando a tale fine una relazione annuale al Parlamento.».

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 101, recante: «Regolamento per il riordino della Commissione per l'imprenditoria femminile, operante presso il Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 luglio 2007, n. 16.

— Si riporta il comma 22-*bis* dell'art. 1, del citato decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233:

«22-*bis*. La Commissione e la segreteria tecnica di cui all'art. 3, commi da 6-*duodecies* a 6-*quaterdecies*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, sono soppresse. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituita, con decreto del Presidente del Consiglio, una Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, con relativa segreteria tecnica che costituisce struttura di missione ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. L'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione opera in posizione di autonomia funzionale e svolge, tra l'altro, compiti di supporto tecnico di elevata qualificazione per il Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Non trova conseguentemente applicazione l'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Non si applicano l'art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermo restando il vincolo di spesa di cui al presente comma. Della Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione fa parte il capo del dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e i componenti sono

scelti tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti e i componenti della segreteria tecnica possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme e i criteri dei rispettivi ordinamenti. Per il funzionamento dell'Unità si utilizza lo stanziamento di cui all'art. 3, comma 6-*quaterdecies*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ridotto del venticinque per cento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede, altresì, al riordino delle funzioni e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri relative all'esercizio delle funzioni di cui al presente comma e alla riallocazione delle relative risorse. A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è abrogato l'art. 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137. Allo scopo di assicurare la funzionalità del CIPE, l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applica, altresì, all'Unità tecnica-finanza di progetto di cui all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e alla segreteria tecnica della cabina di regia nazionale di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e all'art. 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61. La segreteria tecnico-operativa istituita ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, costituisce organo di direzione ricadente tra quelli di cui all'art. 29, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.».

— Si riporta il testo dei commi 12, 14 e 15 dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante: «Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005»:

«12. Al fine di procedere all'attività di riordino normativo prevista dalla legislazione vigente, il Governo, avvalendosi dei risultati dell'attività di cui all'art. 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le disposizioni legislative statali vigenti, evidenziando le incongruenze e le antinomie normative relative ai diversi settori legislativi, e trasmette al Parlamento una relazione finale.

13. *(Omissis).*

14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1º gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, nel rispetto dell'art. 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

*a)* esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;

*b)* esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

*c)* identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali dei cittadini;

*d)* identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;

*e)* organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

*f)* garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

*g)* identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica.

15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresì alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1º gennaio 1970.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, recante: «Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione», come modificato dalla presente legge:

«Art. 1 *(Strumenti di semplificazione e qualità, nonché di monitoraggio e valutazione della regolazione).* — 1. L'attività di indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione, anche ai sensi della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono attribuite ad un Comitato interministeriale di indirizzo, di seguito denominato: «Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro da lui delegato. I componenti del Comitato sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro. Possono essere invitati a partecipare a riunioni del Comitato, secondo l'oggetto della discussione, altri componenti del Governo, esponenti di autorità regionali e locali e delle associazioni di categoria. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

— Si riporta il testo dell'art. 4 del citato d.lgs. n. 300 del 1999:

«Art. 4 *(Disposizioni sull'organizzazione).* — 1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.

2. I Ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.

3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

5. Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.

6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».

— Si riporta il testo degli articoli 3, 5 e 29 della legge 3 agosto 2007, n. 124, recante: «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto», come modificati dalla presente legge:

«Art. 3 *(Autorità delegata).* — 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove lo ritenga opportuno, può delegare le funzioni che non sono ad esso attribuite in via esclusiva soltanto ad un Ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario di Stato, di seguito denominati «Autorità delegata».

2. *(Abrogato).*

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è costantemente informato dall'Autorità delegata sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate e, fermo restando il potere di direttiva, può in qualsiasi momento avocare l'esercizio di tutte o di alcune di esse.

4. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, non è richiesto il parere del Consiglio dei Ministri per il conferimento delle deleghe di cui al presente articolo al Ministro senza portafoglio.».

«Art. 5 *(Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica).* — 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito

il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi e sulle finalità generali della politica dell'informazione per la sicurezza.

2. Il Comitato elabora gli indirizzi generali e gli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica dell'informazione per la sicurezza, delibera sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra il DIS e i servizi di informazione per la sicurezza e sui relativi bilanci preventivi e consuntivi.

3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto dall'Autorità delegata, ove istituita, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della difesa, dal Ministro della giustizia, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico.

4. Il direttore generale del DIS svolge le funzioni di segretario del Comitato.

5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può chiamare a partecipare alle sedute del Comitato, anche a seguito di loro richiesta, senza diritto di voto, altri componenti del Consiglio dei Ministri, i direttori dell'AISE e dell'AISI, nonché altre autorità civili e militari di cui di volta in volta sia ritenuta necessaria la presenza in relazione alle questioni da trattare.».

«Art. 29 *(Norme di contabilità e disposizioni finanziarie).* — 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituita un'apposita unità previsionale di base per le spese del Sistema di informazione per la sicurezza.

2. All'inizio dell'esercizio finanziario, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CISR, sentiti i responsabili del DIS, dell'AISE e dell'AISI, ripartisce tra tali organismi lo stanziamento di cui al comma 1 e stabilisce, altresì, le somme da destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati. Di tale ripartizione e delle sue variazioni in corso d'anno, adottate con la stessa procedura, è data comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'art. 30.

3. Il regolamento di contabilità del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza è approvato, sentito il Presidente della Corte dei conti, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei princìpi fondamentali da esse stabiliti, nonché delle seguenti disposizioni:

*a)* il bilancio preventivo, nel quale sono distintamente indicati i fondi per le spese riservate, e il bilancio consuntivo delle spese ordinarie sono unici per DIS, AISE e AISI e sono predisposti su proposta dei responsabili delle strutture stesse, per la parte di rispettiva competenza;

*b)* il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo di cui alla lettera *a)* sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CISR;

*c)* il bilancio consuntivo è inviato per il controllo della legittimità e regolarità della gestione, insieme con la relazione annuale dell'organo di controllo interno, ad un ufficio della Corte dei conti, distaccato presso il DIS, *organizzato ai sensi dell'art. 98 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, anche in deroga alle norme richiamate dall'art. 10, comma 10, della legge 13 aprile 1988, n. 117. Lo stesso ufficio è competente per l'istruttoria relativa al controllo di legittimità su atti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;*

*d)* gli atti di gestione delle spese ordinarie sono assoggettati al controllo preventivo di un ufficio distaccato presso il DIS, facente capo all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

*e)* i componenti degli uffici distaccati della Corte dei conti e dell'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui alle lettere *c)* e *d)*, singolarmente designati, rispettivamente, dal Presidente della Corte dei conti e dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sono tenuti al rispetto del segreto;

*f)* gli atti di gestione delle spese riservate sono adottati esclusivamente dai responsabili del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza, che presentano uno specifico rendiconto trimestrale e una relazione finale annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri;

*g)* il consuntivo della gestione finanziaria delle spese ordinarie è trasmesso, insieme con la relazione della Corte dei conti, al Comitato parlamentare di cui all'art. 30, al quale è presentata, altresì, nella relazione semestrale di cui all'art. 33, comma 1, un'informativa sulle singole linee essenziali della gestione finanziaria delle spese riservate; la documentazione delle spese riservate, senza indicazioni nominative, è conservata negli archivi storici di cui all'art. 10, comma 1, lettera *d)*.

4. Un apposito regolamento definisce le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal comma 5 del presente articolo. Sono altresì individuati i lavori, le forniture e i servizi che, per tipologie o per importi di valore, possono essere effettuati in economia o a trattativa privata.

5. È abrogato il comma 8 dell'art. 17 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

6. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

— Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante: «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», come modificato dalla presente legge:

«Art. 13. — 1. Gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri *e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario del Consiglio dei Ministri* o con i singoli Ministri, anche senza portafoglio, possono essere attribuiti anche a dipendenti di ogni ordine, grado e qualifica delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dell'autonomia statutaria degli enti territoriali e di quelli dotati di autonomia funzionale. In tal caso essi, su richiesta degli organi interessati, sono collocati, con il loro consenso, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa retribuita, per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga ai limiti di carattere temporale previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza e in ogni caso non oltre il limite di cinque anni consecutivi, senza oneri a carico degli enti di appartenenza qualora non si tratti di amministrazioni dello Stato.

2. Nelle ipotesi indicate al comma 1, gli attuali contingenti numerici eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza dei soggetti interessati ed ostativi al loro collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita sono aumentati fino al 30 per cento e, comunque, non oltre il massimo di trenta unità aggiuntive per ciascun ordinamento.

3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e procuratori dello Stato, nonché per il personale di livello dirigenziale o comunque apicale delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, gli organi competenti deliberano il collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita, ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare *motivate e* specifiche ragioni ostative al suo accoglimento.

4. All'attuazione del presente art. si provvede nel rispetto di quanto previsto, dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche.».

— Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 15 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»:

«5. Per il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi regionali, per la Corte dei conti e per l'Avvocatura generale dello Stato, le attribuzioni che il presente decreto demanda agli organi di Governo sono di competenza rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato, del Presidente della Corte dei conti e dell'Avvocato generale dello Stato; le attribuzioni che il presente decreto demanda ai dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello generale sono di competenza dei segretari generali dei predetti istituti.».

## Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**08A05081**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al Laboratorio «CSI S.p.a.», in Bollate, nel settore della «resistenza al fuoco per impianti di fornitura di servizi: pavimenti sopraelevati e pavimenti cavi in conformità alla norma UNI EN 1366-6».**

Con provvedimento del vice capo dipartimento vicario - Capo del Corpo nazionale Vigili del fuoco datato 24 giugno 2008, il Laboratorio «CSI S.p.a. » con sede in Bollate (Milano) - Viale Lombardia n. 20, ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 1985 in attuazione della legge n. 818/1984, è autorizzato ad operare secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 16 febbraio 2007 nel settore della «resistenza al fuoco per impianti di fornitura di servizi: pavimenti sopraelevati e pavimenti cavi in conformità alla norma UNI EN 1366-6».

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione incendi - Ultime novità».

**08A04951**

**Abilitazione all'Organismo «Tecno Piemonte S.p.a.», in Romagnano Sesia, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».**

Con provvedimento del vice capo dipartimento vicario - Capo del Corpo nazionale Vigili del fuoco datato 24 giugno 2008, l'Organismo «Tecno Piemonte S.p.a.» con sede legale in Romagnano Sesia (Novara) c.a.p. 28078 - Via C. Pizzorno n. 12 e sede operativa in Lenta (Vercelli) c.a.p. 13035 - Statale Valsesia n. 20, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto ministeriale 9 maggio 2003 n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di prodotti prefabbricati di calcestruzzo, come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione incendi - Ultime novità».

**08A04952**

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Modifica della circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia a Belgrado (Serbia)**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

*(Omissis).*

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 21 febbraio 2008, la circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia a Belgrado (Repubblica di Serbia) è modificata come segue: La Serbia e la provincia autonoma di Vojvodina.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2008

*Il direttore generale per le risorse umane e l'organizzazione*
SANFELICE DI MONTEFORTE

**08A05010**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**Comunicato di rettifica relativo alla circolare 26 giugno 2008, n. 14180, recante i contenuti e le modalità di presentazione delle proposte progettuali delle amministrazioni comunali.**

Nella circolare indicata in epigrafe, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 4 luglio 2008, alla pagina 49, seconda colonna, al punto 1. *Requisiti di ammissibilità del territorio comunale,* ultimo periodo, dove è scritto «Il tasso di disoccupazione nazionale, utilizzando la medesima fonte, è pari al *7,9%*», leggasi «Il tasso di disoccupazione nazionale, utilizzando la medesima fonte, è pari al *7,7%*».

**08A05073**

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

**Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di Baccellierato Internazionale dell'istruzione scolastica «Dulwich College Beijing» - Pechino-Cina.**

Con decreto del direttore generale 8 luglio 2008 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777 la seguente istituzione scolastica: «DULWICH COLLEGE BEIJING» - Pechino-Cina.

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciata dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato A di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

**08A05018**

# MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

## Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Rosolina

Con decreto del Ministero dei trasporti di concerto con la Agenzia del demanio in data 12 luglio 2007, registrato alla Corte dei conti - ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - nel registro n. 5, foglio n. 134 in data 20 maggio 2008, sono stati dimessi dal pubblico demanio marittimo e trasferiti ai beni patrimoniali dello Stato l'area ed il manufatto pertinenziale ivi insistente - acquisito allo Stato - per complessivi mq 533.400, ubicato nel comune di Rosolina (Rovigo), in località Isola di Albarella, riportati nel catasto terreni del medesimo comune, al foglio di mappa n. 29, identificati con particella n. 1634 (area di mq 17.760), n. 3237 (manufatto di mq 379), n. 6645 (area di mq 478.484) e n. 6647 (area di mq 36.777), ed indicati con apposito contorno in risalto e con coordinate Gauss-Boaga di riferimento nelle planimetrie che sono parti integranti del decreto stesso.

**08A04965**

# MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Provvedimento di approvazione del programma e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 43579 del 26 maggio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per art. 35. comma 3, legge 67/87 e 62/01 per il periodo dal 29 ottobre 2007 al 28 ottobre 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 29 ottobre 2007 al 28 aprile 2008 della Ediluce S.r.l., con sede in Varese, unità di Varese.

**08A04985**

## Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 43547 del 26 maggio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Tessitura di Solbiate S.r.l., con sede in Solbiate Olona (Varese), unità di Solbiate Olona (Varese), peri il periodo dal 14 gennaio 2008 al 4 novembre 2008.

Con decreto n. 43548 del 26 maggio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Marino S.r.l., con sede in Caivano (Napoli), unità di Caivano (Napoli), per il periodo dal 2 gennaio 2008 al 1° gennaio 2009.

Con decreto n. 43549 del 26 maggio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Melania S.p.a., con sede in Montegiorgio (Ascoli Piceno), unità di Magliano di Tenna (Ascoli Piceno), per il periodo dal 3 marzo 2008 al 28 febbraio 2009.

Con decreto n. 43550 del 26 maggio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Sexa già DM Elektron Sexa S.r.l., con sede in Udine, unità di Sessa Aurunca (Caserta), per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

Con decreto n. 43551 del 26 maggio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Arrow S.r.l., con sede in Monterotondo (Roma), unità di Monterotondo (Roma), per il periodo dal 14 gennaio 2008 al 13 gennaio 2009.

Con decreto n. 43552 del 26 maggio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Iniziative industriali italiane S.p.a., con sede in Monterotondo (Roma), unità di Monterotondo (Roma), per il periodo dal 14 gennaio 2008 al 13 gennaio 2009.

Con decreto n. 43553 del 26 maggio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Orbit communications company (Italia) S.p.a., con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 15 febbraio 2008 al 14 febbraio 2009.

Con decreto n. 43554 del 26 maggio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Baxter manufacturing S.p.a., con sede in Roma, unità di Pisa, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 9 marzo 2007.

Con decreto n. 43555 del 26 maggio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Speedline S.r.l., con sede in Ponte San Pietro (Bergamo), unità di Santa Maria di Sala (Venezia), per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009.

Con decreto n. 43556 del 26 maggio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Fatar S.r.l., con sede in Recanati (Macerata), unità di Recanati (Macerata), per il periodo dal 10 marzo 2008 al 7 marzo 2009.

Con decreto n. 43557 del 26 maggio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Tamy S.r.l., con sede in Fermo (Ascoli Piceno), unità di Fermo (Ascoli Piceno), per il periodo dal 1° marzo 2008 al 28 febbraio 2009.

Con decreto n. 43558 del 26 maggio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Fraven S.p.a., con sede in Nogarole Rocca (Verona), unità di Nogarole Rocca (Verona), per il periodo dal 3 marzo 2008 al 2 marzo 2009.

Con decreto n. 43559 del 26 maggio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Preca Brummel S.p.a., con sede in Carnago (Varese), unità di Carnago (Varese), Origgio (Varese), per il periodo dal 17 marzo 2008 al 16 marzo 2009.

Con decreto n. 43560 del 26 maggio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Movincar S.p.a., con sede in Torino, unità di Leini (Torino), per il periodo dal 21 gennaio 2008 al 20 gennaio 2009.

Con decreto n. 43561 del 26 maggio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Thyssenkrupp acciai speciali Terni S.p.a., con sede in Terni, unità di Torino, per il periodo dal 3 marzo 2008 al 2 marzo 2009.

Con decreto n. 43562 del 26 maggio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Home Connexion S.r.l., con sede in Figino Serenza (Como), unità di Figino Serenza (Como), per il periodo dal 14 aprile 2008 al 13 aprile 2009.

Con decreto n. 43563 del 26 maggio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Mister Dav S.r.l., con sede in San Giovanni Lupatoto (Verona), unità di Lurate Caccivio (Como), per il periodo dal 25 febbraio 2008 al 24 febbraio 2009.

Con decreto n. 43564 del 26 maggio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Tin-Fin tintoria e finissaggio S.r.l., con sede in Trivero (Biella), unità di Trivero (Biella), per il periodo dal 31 marzo 2008 al 30 marzo 2009.

Con decreto n. 43565 del 26 maggio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Trust S.r.l., con sede in Asti, unità di Asti, per il periodo dal 2 gennaio 2008 al 1° gennaio 2009.

Con decreto n. 43566 del 26 maggio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi azien-

dale della Coleman tecnologie S.r.l., con sede in San Marcello Pistoiese (Pistoia), unità di San Marcello Pistoiese (Pistoia), per il periodo dal 25 marzo 2008 al 24 marzo 2009.

Con decreto n. 43567 del 26 maggio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della CO.FE.MO. S.p.a., con sede in Castegnato (Brescia), unità di Castegnato (Brescia), per il periodo dal 26 marzo 2008 al 25 marzo 2009.

Con decreto n. 43568 del 26 maggio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Lanificio Tallia Galoppo Verzoletto S.p.a., con sede in Masserano (Biella), unità di Masserano (Biella), per il periodo dal 28 aprile 2008 al 27 aprile 2009.

Con decreto n. 43569 del 26 maggio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Filati Drago S.p.a., con sede in Lessona (Biella), unità di Lessona (Biella), per il periodo dal 7 aprile 2008 al 6 aprile 2009.

Con decreto n. 43570 del 26 maggio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Iris ceramica S.p.a., con sede in Fiorano Modenese (Modena), unità di Fiorano Modenese (Modena), Sassuolo (Modena), per il periodo dal 3 marzo 2008 al 28 febbraio 2009.

Con decreto n. 43571 del 26 maggio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Barberis e Gama c/o carrozzeria Bertone S.r.l., con sede in Nova Milanese (Milano), unità di Grugliasco (Torino), per il periodo dall'8 febbraio 2008 al 31 marzo 2008.

Con decreto n. 43572 del 26 maggio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della San Valeriano S.p.a., con sede in Virle piemonte (Torino), unità di Caramagna piemonte (Cuneo), Virle piemonte (Torino), per il periodo dal 3 marzo 2008 al 2 settembre 2008.

Con decreto n. 43573 del 26 maggio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per conversione aziendale della Arena surgelati S.p.a., con sede in Roma, unità di Grottammare (Ascoli Piceno), per il periodo dal 7 dicembre 2007 al 6 dicembre 2009.

Con decreto n. 43574 del 26 maggio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Itac S.r.l., con sede in Grottammare (Ascoli Piceno), unità di Grottammare (Ascoli Piceno), per il periodo dal 1º aprile 2008 al 31 marzo 2009.

Con decreto n. 43575 del 26 maggio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Donora elettrodomestici S.p.a., con sede in Monza (Milano), unità di Cortenuova (Bergamo), per il periodo dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

Con decreto n. 43576 del 26 maggio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Intercast Europe S.r.l., con sede in Parma, unità di Parma, per il periodo dal 1º gennaio 2008 al 30 giugno 2008.

**08A04986**



ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-164) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

| | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)* | - annuale | € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)* | - semestrale | € **239,00** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,57)* | - annuale | € **309,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 66,28)* | - semestrale | € **167,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)* | - annuale | € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)* | - semestrale | € **431,00** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 264,45)* | - annuale | € **682,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,22)* | - semestrale | € **357,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
**Integrando con la somma di** € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| serie generale | € | 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € | 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € | 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 127,00)* | - annuale | € **295,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 73,00)* | - semestrale | € **162,00** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 39,40)* | - annuale | € **85,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,60)* | - semestrale | € **53,00** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo | € **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | € **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

*RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO*

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.